

NOTA ALLA

**RASSEGNA
STAMPA**



FEBBRAIO 2015

3

In primo piano

Professioni al restyling
Ingegneri, regole ferree per l'attività occasionale
Sei mosse per dar scacco alla crisi
Competenze certificate da Cert-Ing
L'informatica agli ingegneri
Professionisti toscani in rete
Ordini obbligati alle fatture elettroniche
Split payment, ordini esclusi
L'aggiornamento si fa in rete

10

Professionisti

Avvocati con socio capitale
Ddl concorrenza, professioni in rivolta
Stp ferme in rampa di lancio
Il Milleproroghe prolunga il regime dei minimi
Minimi al 5%, la prima fattura decide l'accesso
Professionista paga l'Irap solo se da' compensi lauti
Casse, tavolo sui diritti acquisiti
Professioni abusive all'angolo
Professionisti più preparati

20

Edilizia

Lo Stato e 30 anni di condoni edilizi
Lavori in casa, modelli unici al via
Edilizia, anagrafe in 14 regioni
Scuole, lavori certificati
Frazionamenti, il pasticcio catasto
Il catasto chiederà i dati ai proprietari
Case, atti immobiliari al sicuro
Commissioni censuarie, si parte
Codice contratti ko sotto i 5 milioni di euro

31

Appalti e lavori pubblici

Nell'"estrema urgenza" dati all'Anac entro 15 giorni
Incompatibilità: se ente inerte interverrà l'Anac
Con il Bim rivoluzione di costi e filiera
Il bluff delle centrali di appalto
Verifica appalti: documenti solo originali
Appalti, il vincitore va risarcito se cambia il bando
Tar: la tassa sugli appalti al giudizio europeo

39

Infrastrutture e dissesto idrogeologico

Non dimenticarsi de L'Aquila
Doppia sfida contro le calamità
Dissesto idrogeologico: sbloccati 600 milioni
Stop regionali al consumo di suolo

46

Fondi europei

Lotta al cyber-crime
Fondi Ue ancora al palo

In Primo Piano nel mese di febbraio, tra i tanti temi caldi per gli ingegneri, la riorganizzazione degli Ordini professionali e le precisazioni del Centro Studi CNI sulle prestazioni occasionali. Articoli dal Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi.

PROFESSIONI AL RESTYLING

Meno ordini sul territorio e più snelli. E quegli organismi che riusciranno ad accorparsi saranno premiati. Nel dibattito complessivo sulla riorganizzazione territoriale degli ordini, conseguenza da un lato della riforma delle province e dall'altro della soppressione dei tribunali, il ministero della giustizia si gioca la carta della premialità. E tra chi vuole restare in vita a tutti i costi (gli ordini dei commercialisti) e chi invece pensa già all'aggregazione, alla giustizia si pensa a misure premiali per tutti quegli organismi che volessero aderire al processo di accorpamento volontario, lasciando intatto il peso elettorale. Quello della riorganizzazione territoriale, però, è solo uno dei capitoli di discussione e oggetto di appositi tavoli tecnici, tra ministero della giustizia e categorie professionali rappresentate dal Comitato unitario (Cup) e dalla Rete delle categorie tecniche (Rtp). Gli altri riguardano il nuovo sistema di elezione dei consigli provinciali e i regolamenti in materia di tirocinio e di formazione continua.

Le modifiche in arrivo. Con lo spot di «completiamo la riforma»,

quindi, le professioni chiedono alla giustizia di intervenire su alcune norme lasciate scoperte dalla recente riforma Severino (dpr 137/12) e poi intaccate da recenti normative: la riorganizzazione delle province con la loro prevista abolizione e la nuova geografia giudiziaria (dlgs 155/12) su tutte. Norme che in entrambi i casi hanno effetti sulla tenuta di ordini e collegi provinciali. Nel primo caso perché molte leggi istitutive prevedono che questi si articolino su base provinciale e dunque è necessario definire i criteri ai quali collegare la loro riorganizzazione. In particolare dall'incontro al ministero della giustizia è emersa la necessità di tener conto del bacino degli iscritti da gestire, dei costi economici connessi alla gestione e dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia. Nel caso invece della geografia giudiziaria che interessa avvocati e commercialisti, si tratta di capirne le ricadute sui singoli organismi visto che gli ordini sono articolati in relazione al circondario del tribunale (l'insieme dei comuni sui quali lo stesso decide), quindi, la loro nuova articolazione determina non solo una soppressione dell'or-

dine (come già avvenuto per gli avvocati) ma anche un'estensione del bacino di competenza, come è il caso dei commercialisti. Ma su questi ultimi in particolare, si attende ancora una posizione ufficiale da parte del ministero.

Regolamenti elettorali e riduzione dei componenti sul territorio. C'è poi il tema dei regolamenti elettorali. In questo caso anche per rendere più coerente il quadro complessivo, alcune categorie hanno chiesto di estendere l'applicazione del dpr 169/2005 «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali» anche a quelle professioni che rispondono a norme precedenti (decreto legislativo 382/44). Le categorie chiedono anche la riduzione del numero dei componenti dei consigli territoriali troppo ridondante soprattutto alla luce dell'istituzione dei consigli di disciplina territoriali. C'è poi il capitolo dei regolamenti sul tirocinio professionale e sulla formazione continua dove la richiesta è quella di armonizzarne le norme da una professione all'altra. Il prossimo incontro tra le professioni e il ministero è previsto il 22 febbraio.



INGEGNERI, REGOLE FERREE PER L'ATTIVITÀ OCCASIONALE

Regole ferree per le prestazioni occasionali degli ingegneri. L'iscritto all'albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può infatti svolgere una prestazione di lavoro occasionale solo se la stessa presenta le seguenti caratteristiche: saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e venga effettuata in proprio senza vincolo di subordinazione del committente. Solo in queste condizioni, presenti contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di una partita Iva. Lo ha chiarito il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, con una nota che contiene le risposte alle domande più frequenti in tema, resasi necessaria dopo la pubblicazione della nota n. 488 del novembre 2014 sulle prestazioni occasionali, che, secondo il Cni, è stata erroneamente interpretata da molti professionisti. I quali hanno visto nel documento una apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali come strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento di un'attività professionale. In particolare, secondo la nota n. 488, l'iscritto all'albo che non

eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva. Inoltre, per determinare l'occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima di 30 giorni di contratto e compenso al di sotto dei cinque mila euro l'anno), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali. Solo in questo senso, specifica il Centro studi, le prestazioni occasionali per gli iscritti all'albo non hanno limiti di tempo e remunerazione. Infine, i limiti di tempo, compenso e l'obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti a un albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e, nello stesso tempo, intendano svol-

gere una prestazione occasionale, non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall'elemento dell'episodicità.

SEI MOSSE PER DAR SCACCO ALLA CRISI

Una crisi mai vista richiede interventi mai visti. È questa la richiesta che arriva dal mondo degli ingegneri per far fronte all'emergenza. Basti pensare che tra il 2008 e il 2014 la flessione degli investimenti nelle costruzioni è stata del 28%. Rispetto all'anno precedente la contrazione è stata dell'8,5% per le abitazioni, del 3,5% per gli immobili non residenziali e del 4,3% in opere pubbliche. L'invito, quindi, è a investire adeguatamente anche le non molte risorse esistenti.

«Sono almeno sei spiega Fabio Bonfà, vice presidente vicario del Consiglio nazionale degli ingegneri - i settori su cui concentrare l'attenzione: serve un piano di infrastrutture tradizionali e innovative adeguate a un Paese moderno e competitivo. Occorre realizzare quanto previsto nei programmi dell'Agenda digitale per l'Italia, è necessario un programma organico di interventi nel risparmio energetico e nel campo della messa in sicurezza dal rischio sismico».

COMPETENZE CERTIFICATE DA CERT-ING

Valorizzare l'esperienza degli iscritti agli albi, convalidandone la competenza acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata informa societaria, autonoma o subordinata. È questa la finalità del progetto CertIng: un'iniziativa del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) che si è concretizzata con l'istituzione dell'Agenda nazionale per la certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri cioè «l'Agenda Cert-Ing». Si tratta di un organismo unico nel suo genere, dotato di un proprio statuto nonché di uno specifico regolamento e un consiglio direttivo così composto: Stefano Calzolari (presidente), Gaetano Nastase (vicepresidente), Valeria Rensi (segretario). Completano la squadra Francis Cirianni, Roberto Orvieto, ai quali si aggiungono il presidente della Scuola Superiore, Luigi Vinci, il presidente del Centro Studi, Luigi Ronsivalle, e Angelo Valsecchi, in rappresentanza del Cni. L'obiettivo del Consiglio nazionale è quello di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale.



L'INFORMATICA AGLI INGEGNERI

Gli ingegneri abilitati al settore dell'informazione sono competenti nei sistemi informatici. E la loro esclusione a bandi specifici in materia «appare del tutto illogica». Il Tar dell'Umbria conclude così una sentenza (00057/2015), sul ricorso proposto dall'ordine degli ingegneri di Perugia e da un iscritto, per l'annullamento di un bando della regione relativo a un incarico di «collaborazione coordinata e continuativa a supporto del servizio sistema informativo regionale per le attività connesse all'attuazione del piano telematico 20112013» riservato solo ai laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche. Requisiti che avevano escluso il professionista in questione che davanti ai giudici del tribunale amministrativo aveva contestato l'illegittimità dell'avviso pubblico e del conseguente provvedimento di esclusione nella parte in cui era richiesta per l'ammissione il diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o titoli equipollenti. L'incarico nello specifico consisteva nel supporto tecnico-specialistico e nello svolgimento di attività di studio, ricerca e comunicazione

nell'ambito della rete regionale di cablaggio a banda larga e del passaggio del segnale radiotelevisivo dal sistema analogico a quello digitale terrestre. Tutti compiti per i quali, dice il Tar regionale, la scelta di titoli richiesti appare «del tutto illogica e contraddittoria (...) dal momento che le attività sopra descritte di ricerca sperimentazione e progettazione, risultano tipiche dell'ingegneria dell'informazione di cui al dpr 328/01 e invero estranee al patrimonio culturale dei laureati in giurisprudenza o in scienze politiche».

Non solo, perché ai giudici del tribunale non piacciono troppo neppure le argomentazioni avanzate dalla regione visto che in assenza di una fonte normativa che stabilisca «autoritativamente il titolo di studio necessario» per la copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, va esercitata «la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti», tenendo conto della «professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o l'incarico da affidare».

PROFESSIONISTI TOSCANI IN RETE

La Rete delle professioni tecniche sbarca in Toscana. Il network che già a livello nazionale riunisce gli ordini di ingegneri, dottori agronomi e forestali, geologi, architetti, chimici, geometri, periti industriali e periti agrari, fa rete anche in questa regione dove raccoglie oltre 43 mila professionisti. L'obiettivo? Offrire una rappresentanza omogenea alle professioni di area tecnica presentandosi con più forza nel rapporto con le istituzioni, e chiedendo anche di partecipare al tavolo di concertazione della regione. Fra i primi obiettivi della Rete la richiesta di razionalizzazione di norme e procedure della p.a. incentivando la qualità progettuale e ambientale degli interventi sul territorio. Nella prima seduta del consiglio Paolo De Santi (ingegnere) è stato eletto coordinatore, Alessandro Jaff (architetto) vice-coordinatore e Michele Mariottini (geometra) in qualità di segretario.

Le tre cariche dovranno obbligatoriamente cambiare ogni due anni.

ORDINI OBBLIGATI ALLE FATTURE ELETTRONICHE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fornirà supporto agli Ordini per la gestione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori che, dal 31 marzo, diventano obbligatorie.

Con l'informativa 5 il Consiglio nazionale segnala il nuovo obbligo per gli Ordini, in qualità di enti pubblici non economici. È stato il ministero dell'Economia, qualche tempo fa, in risposta a un quesito formulato dalla Federazione degli Ordini dei medici, a chiarire che la fatturazione elettronica interessa le pubbliche amministrazioni, non solo quelle comprese nell'elenco Istat, ma tutti gli enti compresi nell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

In un primo tempo i vertici istituzionali delle professioni ritenevano di non essere destinatari della nuova procedura, in quanto «enti pubblici associativi» dotati di autonomia finanziaria.

Preso atto della precisazione dell'Economia, il Consiglio nazionale dei commercialisti, con l'informativa 5, illustra dunque le novità e sollecita gli Ordini a prepararsi al nuovo adempimento. Dal 31 marzo, spiega la nota, «non potranno

più essere accettate fatture cartacee o anche elettroniche non trasmesse attraverso il Sistema di interscambio. Inoltre, trascorsi tre mesi dal termine non si potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'inizio delle fatture in formato elettronico».

«Mercoledì - anticipa Roberto Cunsolo, tesoriere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - presenterò in consiglio una delibera per la realizzazione di un portale, dove ogni Ordine potrà avere accesso con proprie username e password a tutela della privacy, dove potranno essere ricevute le fatture elettroniche indirizzate a ciascun ente. Tutto questo non impatterà con i sistemi gestionali adottati dagli Ordini territoriali». Dunque, il portale sarà una "cassetta" virtuale per gli Ordini.

Obiettivo del Consiglio nazionale è anche garantire agli Ordini la possibilità di conservare gratuitamente le fatture elettroniche. «Con l'Agenzia digitale - continua Cunsolo stiamo concludendo un accordo per la conservazione gratuita. Nel pacchetto speriamo di poter inserire un certo numero di fatture elet-

troniche senza costo anche per i documenti contabili eventualmente emessi dai colleghi, così come accade per le Pmi grazie a Infocamere».

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla legge 204/2007, articolo 1, commi 209-214. Si è così previsto il vincolo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture nei confronti della pubblica amministrazione.

Queste fatture - elaborate in formato Xml con un software reso disponibile da Sogei - devono viaggiare esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

Gli Ordini, per attivare il servizio di fatturazione elettronica, devono accreditarsi preventivamente all'Indice delle pubbliche amministrazioni, collegandosi alla pagina www.indicepa.gov.it



SPLIT PAYMENT, ORDINI ESCLUSI

Gli ordini devono ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Lo afferma l'Agenzia delle entrate, intervenuta con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 per chiarire il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) volta a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Con la recente circolare, l'Agenzia ritiene che dalla platea dei destinatari della disciplina recata dall'art. 17-ter del dpr n. 633/72, modificato alla legge 190/14, devono ritenersi esclusi: gli ordini professionali, gli enti e istituti di ricerca, le agenzie fiscali, le autorità amministrative indipendenti (es. Agcom), le Arpa, gli Automobile club provinciali, l'Aran, l'Agid, l'Inail e l'Ispo.

Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non

riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma.



L'AGGIORNAMENTO SI FA IN RETE

Le professioni tecniche si formano (anche) in Rete. E un corso di formazione obbligatoria per gli iscritti all'albo degli ingegneri sarà utile anche per la formazione di geologi, geometri o chimici. Dalla Rete delle professioni tecniche, di cui fanno parte nove categorie (architetti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) arriva, infatti, un regolamento unitario per offrire ai propri iscritti una formazione e un aggiornamento interdisciplinare. L'obiettivo è la comune volontà di sviluppare e potenziare le sinergie tra le nove professioni affini in un'ottica di rete che punta a favorire la collaborazione nello svolgimento e nell'organizzazione di attività scientifiche e culturali d'interesse comune. Il tutto ottimizzando le risorse. Del resto, è lo stesso dpr di riforma delle professioni (137/12) che mentre ha introdotto l'obbligo per i professionisti di curare il proprio aggiornamento professionale, ha pure previsto la possibilità di stabilire «crediti formativi professionali interdisciplinari tra due o più professioni, su materie in comune», speci-

cando in particolare che il valore di tali crediti venga stabilito «con appositi regolamenti comuni che verranno stipulati tra consigli nazionali». A partire da questo principio, quindi, le nove categorie hanno emanato un unico regolamento in cui sono stati stabiliti i principi che consentiranno ai professionisti dell'area una formazione e un aggiornamento interdisciplinare e un mutuo riconoscimento delle attività. A questo punto le singole professioni dovranno solo definire singoli regolamenti attraverso i quali individuare i crediti formativi interdisciplinari. C'è comunque una clausola precisa: l'attribuzione del credito formativo seguirà il sistema della formazione dell'ordine in cui è iscritto il professionista e non quello della categoria che organizza l'evento formativo. Ma non solo, perché la Rete delle professioni tecniche sta anche predisponendo un unico regolamento sulla formazione a distanza. In questo caso si partirà dal principio guida dei singoli ordini che tra le varie modalità dell'erogazione dei corsi hanno già previsto la modalità di formazione a distanza con l'utilizzo di piattaforme e-le-

arning. Il regolamento preciserà che per poter riconoscere i crediti, le iniziative online dovranno prevedere anche la verifica della effettiva partecipazione.



AVVOCATI CON SOCIO CAPITALE

Il socio di capitale rispunta nelle società di avvocati. E sbarca, invece, in quelle dei farmacisti.

Dopo essere approdato da anni in tutte le organizzazioni societarie dei professionisti, ci riprova il governo Renzi con il suo pacchetto di norme anticoncorrenza a reinserire una norma su cui i legali hanno da sempre fatto muro. Ma la possibilità a soci di capitali di esercitare la professione forense è solo uno dei capitoli che, dopo tante spinte e pareri contrari, il ministero dello sviluppo economico Federica Guidi è riuscito a portare ieri sul tavolo del Consiglio dei ministri. Con tanto di apprezzamento dell'Antitrust, sulle cui indicazioni del resto è stato elaborato il testo.

Saltano dal provvedimento alcune norme, come il capitolo sulla vendita dei farmaci di fascia C fuori dalle farmacie, ma ne compaiono molte altre come lo stop agli atti notarili per piccole compravendite che fa dire al premier «andremo meno dal notaio» e la reintroduzione del patto di quota lite per gli avvocati che, inoltre, non saranno più gli unici titolari nella consulenza e assistenza stragiudiziale. Ma guai, tiene a precisare il premier Renzi alla conclusione del Cdm, a chiamarle liberalizzazioni. Si tratta di semplificazioni che puntano a «tutelare i consumatori» e che cercano «di attaccare alcune rendite di posizione che hanno caratterizzato la storia del nostro paese».

Ora comunque inizierà l'iter parlamentare: il ddl, dice Renzi, «incontrerà le resistenze delle lobby

e noi le sfideremo».

Le norme sugli avvocati...

Diverse le novità principali contenute nell'ultima bozza uscita ieri dal Com. Una delle più significative prevede la possibilità di poter costituire società multidisciplinari facendo partecipare anche i soci di capitali non professionisti. Non solo perché si esclude l'esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, fatta salva in ogni caso la necessità di patrocinio da parte di un avvocato in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile a esperti e consulenti, anche se non iscritti all'albo degli avvocati, di fornire consulenza legale.

Sempre per gli avvocati viene abrogato, ancora una volta, il divieto reinserito nella riforma forense del patto con cui «l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigio». Gli avvocati, infine, avranno l'obbligo di presentare ai clienti un preventivo (oggi è solo su richiesta dell'assistito) e saranno autorizzati ad aderire a più di una associazione professionale.

Non servirà più andare dal notaio, ma si potrà andare anche dall'avvocato per «transazioni su immobili non ad uso abitativo sotto i 100 mila euro». Tra le «semplificazioni» infatti si prevede la possibilità per cui per alcuni atti il ricorso al notaio diventerà facoltativo. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino entro il quale i notai possono rogitare (dal distretto di Corte d'appello a

tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro per fissare il numero di professionisti in base alla popolazione. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche ad avvocati e commercialisti.

Le farmacie. Saltano le norme che puntavano a modificare la legge 475/68 trasformando il numero massimo in numero minimo di farmacie ogni 3.300 abitanti, ma viene inserita una norma che apre alla possibilità di inserire società di capitale «per irrobustire» dice la Guidi «le farmacie dal punto di vista professionale» (si veda box in pagina). Eliminato il limite delle quattro farmacie per società, per facilitare le economie di scala e l'ingresso nel settore delle grandi società di capitali come gestori di catene di farmacie, ma tiene a precisare «rimane la presenza del farmacista nel punto di vendita». Infine salta uno dei capitoli più discussi e oggetto della diatriba fra le due ministre Guidi-Lorenzin che riguardava la possibilità di distribuire i farmaci C con ricetta fuori dalle farmacie.

Le società di ingegneria. Torna la norma che continua a mandare su tutte le furie le professioni tecniche e che apre la possibilità alle società di ingegneria, quindi di capitali o cooperative, di poter fornire servizi di progettazione anche ai privati. E questa norma per le professioni tecniche significa spazzare via definitivamente le società tra professionisti.



DDL CONCORRENZA, PROFESSIONI IN RIVOLTA

Commercialisti e notai contro avvocati, farmacisti e gestori dei fondi pensione in rivolta, critiche dalle professioni tecniche e dagli stessi avvocati; quelli che protestano dimeno sono gli assicuratori che chiedono, attraverso l'Ania, misure più stringenti sulle frodi e più chiarezza sulle tabelle dei risparmiamenti. Per alcuni (i farmacisti palermitani di Federfarma) rischia di essere un regalo ai capitali della criminalità organizzata (stante la nuova possibilità di soci di puro capitale e la contestuale crisi del settore che rende molto facilmente vulnerabili gli esercizi), per altri (Assofondipensione) un provvedimento che con la "portabilità" farà dei lavoratori aderenti ai fondi chiusi un «terreno di caccia»; per (quasi) tutti l'ennesima tappa dell'attacco ai già scarnificati redditi delle professioni con la speranza che Governo e Parlamento cambino strada.

Non avrà vita facile in Parlamento il Ddl sulla concorrenza varato il 10 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri anche perché dovrà superare il fuoco di sbarramento di gruppi di pressione che certamente si faranno sentire. A partire dai notai che è la categoria forse più "colpita" dal provvedimento: proprio ieri il Consiglio del notariato ha chiesto un incontro urgente al ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Il Ddl, infatti, prevede l'eliminazione del controllo preventivo di legalità del notaio per le transazioni relative a beni immobili a uso non abitativo fino a 100mila euro di valore catastale - una quota ben superiore al 50% delle compravendite di set-

tore secondo stime attendibili - e la costituzione di alcune tipologie di società (srl semplificata e società semplici). Il tutto, si legge in una nota del Consiglio nazionale, «con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, che alterano il mercato e creano condizioni di svantaggio competitivo in danno dell'utenza». Dal canto suo secondo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, questo Ddl consegna il mercato dei servizi professionali «ai grandi gruppi industriali e alle banche», non considera «lo stato di crisi del comparto delle professioni» e va verso la «massificazione dei servizi professionali attraverso il massiccio ricorso al capitale». Senza considerare il rischio dei mancati controlli antiriciclaggio, visto che il 91% delle segnalazioni arrivano proprio dai notai.

Ma a sottolineare problemi, seppure su fronti opposti, anche avvocati e commercialisti. Infatti, anche se i legali hanno "in cassato" la possibilità di stipulare atti di compravendita immobiliare per il non abitativo e sotto i 100mila euro di valore catastale e guardano con interesse alla possibilità di società multiprofessionali (pur lamentando la non concertazione con il Governo), gli avvocati sono molto critici rispetto all'obbligo di preventivo («impossibile fare previsioni attendibili visto i tempi e le storture della giustizia», si legge in una nota) e criticano il "pacchetto" Rc auto che tra l'altro prevede l'obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia. Ancora più dura la con-

testazione dei commercialisti. «Si tratta - spiega il presidente del Consiglio nazionale, Gerardo Longobardi - di un provvedimento che penalizza alcune professioni a scapito di altre e che certamente danneggia il consumatore». Sotto tiro, in particolare, la norma che prevede la possibilità di semplificare il trasferimento di beni immobili a uso non abitativo, estendendo l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto ai soli avvocati. «Non si comprende - attacca Longobardi - perché siano stati esclusi dalla previsione normativa i commercialisti che, abilitati alla difesa tributaria dei contribuenti, già autenticano la firma di questi ultimi e che sono delegati alle operazioni di vendita dei beni immobili nel processo esecutivo». Molto negativo il giudizio dei commercialisti sulle nuove norme relative agli atti di trasferimento delle partecipazioni di Srl, una deregulation che, secondo i professionisti, mette a rischio certezza e qualità del servizio ora fornito solo da notai e commercialisti.

Infine, la rete delle professioni tecniche, con il coordinatore Armando Zambrano, contesta l'apertura alle società di ingegneria del mercato privato: una scelta che, stante i molti meno oneri delle società di ingegneria (nessun obbligo di assicurazione professionale, aggiornamento continuo per i propri soci, preventivo ed esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci) «avrebbe l'effetto di cancellare dal mercato le società tra professionisti».



STP FERME IN RAMPA DI LANCIO

Società tra professionisti ferme al palo. In 14 mesi ne sono state costituite 193, meno di 14 al mese. Motivo? Le incertezze causate dalla formulazione della legge n. 183/2011 e, in particolare, l'assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla stp. A disegnare il quadro della diffusione delle società tra professionisti, delle cause che rendono svantaggioso lo strumento e di come trasformare uno studio professionale in una stp, è un documento elaborato dalla Fondazione nazionale commercialisti, dal titolo «Evoluzione dello studio professionale in stp». Entriamo nel dettaglio.

I dati Unioncamere. Sulla base dei dati Unioncamere elaborati per la Fondazione nazionale dei commercialisti, alla data del 18 giugno 2014, le società tra professionisti, costituite ai sensi della legge n. 183/2011 a partire dal mese di aprile 2013 e iscritte al registro delle imprese, sono 193. Dai dati emerge la prevalenza delle società di capitali sulle società di persone e più precisamente del tipo societario della srl. Tra le società di capitali, infatti, non risultano società per azioni, ma esclusivamente società a responsabilità limitata di cui quattro con socio unico e due semplificate. Tra le società di persone prevale la società in

accomandita semplice con 34 società iscritte rispetto alle 31 società in nome collettivo e alle 13 società semplici. La scarsa diffusione della stp, secondo la Fondazione, «oltre a un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alle molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183/2011». In particolare, continua il documento, «depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l'assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla stp». La Fondazione richiama, in proposito, la recente presa di posizione dell'Agenzia delle entrate che, in risposta a un interpello formulato sulla questione, «ha ritenuto che dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe e integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo (dm n. 34/2013)». Ne consegue, continua il documento, che il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle

società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa «non rilevando in alcun modo, ad avviso delle Entrate, l'esercizio dell'attività professionale, e al contrario risultando determinante ai fini della classificazione del reddito, la circostanza che tali società operino tramite una veste giuridica societaria». Nonostante ciò, la Fondazione nazionale dei commercialisti fornisce le istruzioni per quei professionisti che comunque decidono di esercitare in forma societaria l'attività professionale, evolvendo i propri studi o le già costituite associazioni professionali. Valutando quindi se esistano strumenti che possano favorire l'evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate, garantendo anche il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell'attività professionale.

L'evoluzione dello studio in stp. Secondo il documento della Fondazione studi le criticità sottostanti alla trasformazione di uno studio in una stp riguardano sostanzialmente due profili: se lo studio e la clientela possano essere ceduti o conferiti a una stp; se l'associazione professionale, per poter contare su una organizzazione maggiormente efficiente e ca-



STP FERME IN RAMPA DI LANCIO

pillare, possa trasformarsi in una stp. Sotto il primo profilo, si legge, l'ostacolo è rappresentato dalla circostanza che, non essendo il professionista un imprenditore lo studio non è un'azienda e dunque «non sembra applicabile, in assenza anche di esplicite indicazioni del legislatore, la disciplina dettata per il trasferimento dell'azienda». Riguardo il secondo profilo, visto il silenzio della legge n. 183/2011, bisogna valutare, secondo la Fondazione, «se sia possibile invocare l'applicabilità della disciplina dettata in punto di trasformazione omogenea ovvero quella prevista per la trasformazione eterogenea». La soluzione della questione, però, presuppone che venga al contempo definita la natura dell'associazione professionale.

La giurisprudenza. Lo studio dei commercialisti fa quindi riferimento alla giurisprudenza, e in particolare la giurisprudenza di legittimità, che a seguito dell'evoluzione normativa in ambito di professioni regolamentate e di esercizio in forma societaria delle medesime, e rispetto al mutato contesto socioeconomico dove è prassi cedere pacchetti di clientela, «è pervenuta ad affermare che è lecito il contratto di cessione dello studio e della clientela dietro versamento di un corrispettivo». La Corte di

cassazione, inoltre, ha messo in evidenza come la netta demarcazione studio/azienda tenda comunque ad attenuarsi rendendo quindi opportuna una valutazione caso per caso sulla liceità del contratto di cessione dello studio e di cessione della clientela. In questo orientamento, continua il documento, si inquadrano le pronunce della Cassazione secondo le quali «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda ogni qualvolta al profilo personale dell'attività concretamente svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e di dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti per l'esercizio dell'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare». O, quantomeno, «si pongano rispetto a essa come un'entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che è suscettibile di una propria valutazione economica nell'ambito del contratto posto in essere dalle parti secondo quanto disposto dagli artt. 2238, 2112, 2255 c.c.». Rispetto a tali realtà «il contratto di cessione dello studio condivide la disciplina applicabile al trasferimento d'azienda, emergendo, a livello interpretativo, la fattispecie della cessione

della cosiddetta azienda professionale». In definitiva, nei contesti maggiormente organizzati, la cessione dello studio comprensivo della cessione della clientela e dell'avviamento, viene definitivamente ammessa.

La trasformazione. Secondo la giurisprudenza, specifica il documento della Fondazione, lo studio associato viene qualificato come società di fatto, «ogni volta in cui siano ricorrenti comportamenti posti in essere dalle parti in modo del tutto coerente e conforme all'essere socio». Ovvero: la destinazione di un fondo comune alla realizzazione delle attività, la sopportazione delle perdite e la ripartizione degli utili. A seconda che l'attività esercitata in comune sia commerciale o meno, troveranno applicazione la disciplina dettata per la snc, ovvero la disciplina della società semplice. Quindi, continuano i commercialisti, le regole proprie del tipo della società semplice possono essere estese alle associazioni professionali «in quanto società di fatto che non svolgono attività di impresa». A questo punto, aderendo all'impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice, si tratterebbe, afferma la Fondazione, «di trasformazione omogenea progressiva».



IL MILLEPROROGHE PROLUNGA IL REGIME DEI MINIMI

Il prolungamento del regime dei minimi al 2015 disposto dal decreto Milleproroghe - atteso oggi al voto finale dopo che ieri, con 354 «si», 167 «no» e un astenuto, ha incassato la «fiducia» alla Camera - mette al riparo i soggetti che avevano aperto la posizione Iva a fine 2014 senza aver concretamente iniziato l'attività: questi potranno in ogni caso applicare il regime che sconta la sostitutiva al 5 per cento. L'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività cui fa riferimento la circolare 6/E/15 rappresenterà pertanto il momento da cui si conterà l'accesso al regime dei minimi, che a questo punto può decorrere dal 2015. La stessa circolare di ieri risponde a un quesito posto all'agenzia delle Entrate in un momento anteriore all'emendamento al Milleproroghe che "resuscita" il regime dei minimi nel 2015, e che ora può essere rivalutato per svolgere ulteriori considerazioni.

In particolare, nel quesito era stato chiesto se un soggetto che aveva aperto la partita Iva a fine 2014 (il 28 dicembre) esercitando l'opzione per il regime dei minimi poteva continuare ad applicare questo regime anche nel 2015. Questo in quanto l'articolo 1, comma 88 della legge di Stabilità 2015 (190/2014) con-

sente ai contribuenti, già in attività al 31 dicembre 2014, che applicavano il regime dei minimi, di permanervi. L'agenzia delle Entrate conferma quindi che il contribuente può restare nel regime con sostitutiva al 5 per cento, laddove continuano a esserne soddisfatti i requisiti per l'applicazione. Unica condizione: che al 31 dicembre l'attività possa essere considerata effettivamente esercitata. Secondo l'amministrazione ciò significa che a tale data dovevano essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un'attività.

Bisogna quindi concludere che, se la partita Iva è stata aperta nel 2014, ma nel medesimo anno non sono state effettuate operazioni nell'esercizio dell'attività, questa può intendersi iniziata nel 2015. Visto l'emendamento al Milleproroghe i contribuenti che si dovessero trovare in una situazione del genere potrebbero comunque, se più conveniente, applicare il regime dei minimi (e non il forfettario). Il chiarimento si presta poi a un'ulteriore considerazione: il momento dal quale conteggiare il quinquennio di permanenza nel regime dei minimi decorre dall'inizio attività, e non dall'apertura della partita Iva.

Quindi, il soggetto che ha aperto la partita Iva a fine 2014 ma che ha iniziato effettivamente l'attività nel 2015 dovrebbe poter applicare il regime dei minimi fino al 2019 (trascurando l'ulteriore possibilità di proseguire fino al 35esimo annodi età e ipotizzando il perdurare dei requisiti).

Resta quindi solo un solo nodo da sciogliere: cosa si intende per «effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un'attività»? L'effettuazione di operazioni attive? O anche di quelle passive?



MINIMI AL 5%, LA PRIMA FATTURA DECIDE L'ACCESSO

La prima fattura diventa decisiva per l'opzione del regime dei minimi ai 5% consentita a chi apre una partita Iva nel 2015 e ne possiede i requisiti dalla conversione del decreto Milleproroghe.

È il comportamento concludente, quindi, a indirizzare la scelta del regime tra i minimi e il forfettario in vigore dal 2015 per effetto della legge di stabilità. Infatti, al momento della dichiarazione di inizio attività in entrambi i casi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%), per effetto di quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso. Così sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva: l'articolo 1, comma Zoo, della legge 24412007 per i minimi; l'articolo i, comma 58 per i nuovi forfettari.

Una scelta poi in qualche modo da ribadire il prossimo anno all'atto della compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi. Del resto, il regime dei minimi prevede la determinazione analitica del reddito, mentre nel forfettario si effettua la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi

predeterminata. E chiaro che nella valutazione entrerà non solo il diverso livello di imposizione fiscale (5% contro il 15%) ma anche, per esempio, la differente formulazione della soglia di ricavi per l'accesso (30mila euro per tutti contro soglie variabili a seconda del diverso tipo di attività svolte).

Il problema riguarda, però, coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali e che dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata.

In sostanza che cosa può fare chi nel 2015 ha già emesso fatture con l'indicazione di volersi avvalere del forfettario e che intende ora optare per i minimi al 5 per cento? Non sembra necessario passare dall'annullamento del documento originario con una nota di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972): il cambio del regime fiscale non rientra nell'elencazione prevista dalla norma e il documento originario, comunque, non incorporava l'Iva.

Anche se si auspica un chiarimento ufficiale in tal senso, si ritiene che sia possibile sostituire il documento originario con uno nuovo che annulla il precedente e che attesta il regime fiscale correttamente adottato. In questo caso, può


rivelarsi ulteriormente utile supportare (e conservare) la sostituzione della fattura con la corrispondenza intrattenuta nei confronti della controparte. Per gli stessi soggetti andrà inoltre chiarito come revocare l'opzione per l'agevolazione di previdenziale, laddove sia stata già esercitata sulla base delle indicazioni della circolare Inps 29/2015.

La possibilità di optare per il regime dei minimi al 5% per tutto il 2015 non è l'unica novità per chi esercita un'attività di lavoro autonomo con partita Iva. La conversione del Milleproroghe interviene, infatti, sulle aliquote contributive di autonomi e freelance iscritti alla gestione separata Inps sterilizzando l'aumento di tre punti percentuali che sarebbe scattato da quest'anno. Così l'aliquota per il 2015 resterà al 27,72% (27% per i contributi e 0,72% per indennità di maternità), per poi salire al 28,72% nel 2016 e arrivare al 29,72% nel 2017.



**PROFESSIONISTA PAGA L'IRAP SOLO
SE DA' COMPENSI LAUTI**

Il professionista paga l'Irap solo nel caso in cui corrisponde a terzi dei compensi elevati. È allora che scatta l'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposta. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4060 del 27 febbraio 2015, ha accolto il ricorso del professionista che svolgeva, fra l'altro, l'attività di amministratore di società. Con riguardo specifico all'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l'esistenza di un'autonoma organizzazione, la Suprema corte ha chiarito che è soggetto a Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente. In questo filone giurisprudenziale si incardina anche la sentenza n. 22674 con la quale l'anno scorso, la stessa Cassazione, in relazione a una fattispecie nella quale il professionista si era avvalso di una società di servizi, erogando alla stessa, per anno, rilevanti importi (? 80.000,00), ha affermato che ciò che rileva, agli effetti impositivi Irap, «è la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale», restando in-



differente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi ovvero associazione professionale) e che rende possibile lo svolgimento (complesso) della attività (complessa) dei professionisti. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato le ragioni del commercialista.



CASSE, TAVOLO SUI DIRITTI ACQUISITI

Il governo è disponibile a intervenire sulla questione dei "diritti acquisiti", che rischia di mettere in crisi i conti delle casse previdenziali dei professionisti.

A dirlo è stato ieri il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, intervenendo al forum sul futuro delle libere professioni, promosso dalla Cassa ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca. «Sul tema dei diritti acquisiti in materia previdenziale la Corte costituzionale - ha spiegato Ferri - ha indicato una via d'uscita nella ragionevolezza: bisogna dunque capire come legiferare in maniera equilibrata seguendo i principi di equità e di solidarietà fissati anche nella nostra Costituzione. Va aperto un tavolo con urgenza per risolvere il problema».

Quanto sia importante la questione per le Casse, lo ha spiegato Pagliuca: «Non riusciamo ad affrontare il tema dei diritti acquisiti» ha detto il numero uno della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri. A gravare sui bilanci della Casse di previdenza pesano ancorale pensioni retributive particolarmente generose le quali, anche se formalmente disinnescate con le norme varate dal Parlamento, continuano a drenare risorse sproporzionate rispetto alle

pensioni contributive per effetto di alcuni pronunciamenti della Cassazione che, di fatto, rendono aleatoria ogni previsione di bilancio. «Il sistema retributivo regge se ci sono molte persone che lavorano in rapporto ai pensionati. Ma adesso non è più così, con i professionisti che faticano a trovare lavoro. Ci sono casi di pensionati che ricevono 21 volte la somma che hanno versato. Mentre ci sono professionisti che versano oggi fino al 15% del proprio reddito per andare in pensione con 800 euro».

Il nodo delle cosiddette pensioni d'oro e dei privilegi «esiste», ha riconosciuto il sottosegretario Ferri, «in particolare in un momento di forte crisi come quello che stiamo attraversando: spiegare l'erogazione di certe cifre a chi oggi ottiene pensioni minime appare certamente difficile. Si pone poi un problema di sostenibilità economica ha osservato - ma occorre anche immaginare un cambiamento del ruolo delle casse di previdenza». La posizione di Ferri è stata particolarmente apprezzata dai professionisti, sia per il suo ruolo di sottosegretario, sia per i suoi trascorsi come magistrato (che quindi potrebbe essere in grado di disinnescare la mina di ulteriori ricorsi).

Al forum era presente anche Cesare Damiano presidente della Commissione lavoro della Camera. L'esponente del Pd ha mostrato apertura di fronte alle problematiche evidenziate dalla Cassa dei ragionieri: «Appellarsi ai diritti acquisiti è difficile nell'attuale situazione economica, quando questo significa difendere privilegi eccessivi. Quando ero al governo - ha ricordato - mi dissero: sei ministro e parlamentare, se l'ultimo giorno ti dimetti da deputato, la tua pensione viene ricalcolata e hai diritto a percepire 10mila euro lordi mensili, ovvero 6mila euro netti. Io ho rinunciato e sono andato in pensione con 2.350 euro netti, che sono il frutto di una carriera di 40 anni». Damiano ha anche sottolineato il rischio che si corre sottovalutando la situazione delle Casse, ricordando la vicenda dell'Inpdai, l'istituto dei dirigenti riassorbito nell'Inps. «Andrebbe introdotto un criterio di flessibilità in tutto il sistema pensionistico - è la soluzione proposta da Damiano. - Nell'ambito di tale revisione si potrebbe intervenire anche per rivedere la questione dei diritti acquisiti per le casse professionali».



PROFESSIONI ABUSIVE ALL'ANGOLO



Scatta l'esercizio abusivo della professione per chi, uscito dall'albo, compie uno degli atti tipici riservati a soggetti abilitati, nascondendosi dietro il nome del collega che formalmente risulta titolare dell'incarico. È così che si configura il reato ex art. 348 Cp a carico del geometra che dopo le dimissioni dall'Ordine svolge di fatto l'attività di direttore dei lavori per il progetto di ristrutturazione dell'immobile, redigendo il calcolo metrico estimativo che serve a ottenere il permesso edilizio: si tratta comunque di un atto riservato a chi è iscritto all'Ordine. È quanto emerge dalla sentenza 6065/15, pubblicata il 10 febbraio dalla sesta sezione penale della Cassazione. Soltanto, la prescrizione salva, quindi, il geometra che risulta cancellato dall'albo. A inchiodarlo alla responsabilità penale è il committente dell'opera che conferma come sia stato l'imputato a seguire i lavori: non conta che un'altra persona sia formalmente indicata come direttore laddove la legge incrimina qualunque atto di abusivo esercizio della professione. «E la condotta perseguita dall'art. 348 Cp», osservano gli Ermellini, «avviene quasi sempre in via di fatto, senza che venga meno la rilevanza penale della con-

dotta». Non ha buon gioco, quindi, il professionista che si difende allegando e dimostrando che il ruolo formale di direttore dei lavori era stato assegnato ad altri laddove resta l'addebito per l'assunzione di responsabilità per uno specifico atto che soltanto un iscritto all'Ordine può compiere, come appunto l'estimo che consente di ottenere il titolo abilitativo per la ristrutturazione. E paradossale risulta l'obiezione secondo cui lo specifico atto può essere compiuto da più categorie professionali, ad esempio per i calcoli che possono essere realizzati anche dagli ingegneri civili: non si può infatti pretendere che lo stesso atto possa essere impunemente compiuto da chi non appartiene ad alcuna delle categorie abilitate. Restano dunque ferme a carico del tecnico le statuizioni civili.



PROFESSIONISTI PIÙ PREPARATI

Tirocinio obbligatorio, ma non troppo e non per tutti. Con alcune professioni che lo hanno come obbligo di legge ma lo vorrebbero facoltativo, e altre che non lo prevedono negli ordinamenti ma puntano a inserirlo. Nel nuovo restyling della riforma delle professioni voluta dall'ex ministro della giustizia Paola Severino (dpr 137/12) quello del tirocinio è uno dei temi che sta più a cuore alle categorie professionali, specie quelle tecniche. Non a caso, la questione (insieme ad altre) è oggetto di un tavolo tecnico ad hoc al ministero della giustizia, proprio su loro richiesta. Quelle più in difficoltà in questo senso, per «colpa» degli stessi ordinamenti professionali, sono le categorie tecniche dove in alcuni casi a parità di percorso formativo, c'è chi richiede un tradizionale periodo di tirocinio di 18 mesi (periti, geometri e agrotecnici) e chi invece non lo prevede affatto (architetti e ingegneri). In questo senso la riforma delle professioni attuata oltre un anno fa, seppure è intervenuta sul tirocinio riducendone la durata a un massimo di 18 mesi anche per coloro che lo avevano di 36 o 24, non ne ha intaccato il principio di fondo: in sostanza per chi non lo aveva non è stato previsto. Ma la nuova ondata riformatrice sta investendo, tra le altre cose, anche il tema della formazione, obbligo per legge per tutte le professioni da oltre un anno. Qui le professioni si

stanno muovendo per aree e puntano a due obiettivi: in parte stabilire regolamenti comuni per attività di formazione comune finalizzate a un mutuo riconoscimento di crediti e in parte a promuovere apposite convenzioni tra i consigli nazionali e le università per il riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari. Un'altra proposta che trova accoglienza da parte della giustizia, in un'ottica di semplificazione, è l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso per l'espressione del parere vincolante del Ministero vigilante sulle domande di autorizzazione degli eventi formativi provenienti dalle associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti.

Le novità sul tirocinio. Attualmente un giovane laureato triennale nelle materie ingegneristiche che vuole iscriversi all'albo dei geometri e dei periti (industriali o agrari) per le legge (dpr 328/11) deve svolgere un tirocinio professionalizzante di almeno sei mesi, in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi e le università. Se però con lo stesso percorso scolastico e accademico invece, vuole iscriversi alla sezione b (quella dei triennali) dell'albo degli ingegneri o architetti ne è esonerato. E a partire da questo principio che le categorie tecniche degli ex diplomati chiedono al ministero della giustizia che il

tirocinio anche per i loro laureati diventi facoltativo. «Quello che in particolare a noi interessa», ha spiegato Lorenzo Benanti, presidente dei periti agrari e coordinatore tra le professioni tecniche del tavolo legato proprio al tema del tirocinio e della formazione, «è che sia uniformità e armonizzazione tra i diversi percorsi di accesso agli albi». Dall'altra parte invece ci sono architetti e ingegneri che hanno allo studio una proposta innovativa per l'accesso alla professione: l'inserimento di un tirocinio facoltativo di sei mesi quale strumento per un accesso agevolato all'abilitazione professionale, in termini di semplificazione dell'esame di stato, riducendone il numero delle prove (da quattro a due). Infine i biologi e gli attuari che hanno richiesto l'introduzione di un praticantato obbligatorio per l'accesso alle rispettive professioni. In particolare i biologi hanno già la loro proposta: 12 mesi di tirocinio di cui sei obbligatori da svolgere durante il corso di laurea e i restanti sei facoltativi. Ma con una clausola: dovrà essere effettuato negli studi professionali e non nelle aule universitarie, affinché sia davvero professionalizzante. Dal punto di vista tecnico si tratta comunque di modifiche complesse che richiedono un intervento in sede legislativa.



LO STATO E 30 ANNI DI CONDONI EDILIZI

Va riletta, l'Ansa del 21 febbraio 1985. Entusiasta per l'approvazione del Parlamento, Bettino Craxi dettava da Palazzo Chigi una nota esprimendo soddisfazione per la sanatoria e spiegando che avrebbe portato nelle casse statali «circa cinquemila miliardi di lire» e che le misure avrebbero concorso «con efficacia a porre fine al fenomeno dell'abusivismo edilizio, che era divenuto dilagante». Che fosse ormai dilagante è vero: secondo il Cresme (Centro Ricerche Economiche Sociali Mercato Edilizia) l'effetto annuncio di quel primo condono «avrebbe provocato l'insorgere, nel solo biennio 1983/4, di 230.000 manufatti abusivi». Ovvio: i primi proclami furono fatti dal ministro dei Lavori Pubblici Franco Nicolazzi, con la comica minaccia che chi non avesse sanato avrebbe visto apparire le ruspe, nell'ottobre dell'83. «Perché non approfittarne per tirar su una casa nuova da spacciare per già esistente?», si chiesero decine di migliaia di furbi. E cominciarono a costruire.

Nel '94, dopo l'annuncio del nuovo condono, di Silvio Berlusconi, replay. Al punto che il sindaco Enzo Bianco, a Catania, ordinò che chi voleva la sanatoria portasse la foto dell'abuso commesso. Molti non

l'avevano: la casa abusiva da sanare non esisteva ancora. Del resto, quale rischio correvano gli imbroglioni? Tre anni dopo, avrebbe certificato Legambiente, dei 18.402 casi di abusivismo dichiarati «non sanabili» e quindi da abbattere (3.309 in parchi e riserve, 12.899 in aree protette, 2.194 in territorio demaniale), gli edifici effettivamente abbattuti erano stati 446. Dei quali solo 66 in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, le «regioni canaglia» dell'abusivismo. Sintesi: chi avesse costruito un condominio davanti ai fragilioni di Capri o sulle rovine di Selinunte aveva, dopo l'ordinanza di demolizione (e già quella, campa cavallo!), lo 0,97% di probabilità che arrivasse davvero la ruspa.

E così sarebbe andata anche col terzo condono, quello berlusconiano del 2003. Quando ad esempio, contando sull'ormai accertata e cronica incapacità dello Stato di abbattere le case abusive, Annapia Greco tirò su in poche notti di febbrile lavoro in piena estate, pensando di spacciarla per un vecchio abuso, una villa intera sull'Appia Antica a pochi passi dalla tomba di Cecilia Metella. Finita la villa in prima pagina sul Corriere, la signora parve non capacitarsi di tanto scandalo. Era abusiva? E vabbè... L'avevano già

diffidata? E vabbè... Aveva fatto la furba in una delle aree archeologiche più protette del mondo? E vabbè... «Tutta questa pubblicità! Queste cattiverie! Ce l'avete coi ricchi? E che ho fatto mai? Ci ho provato, d'accordo, è andata male, pazienza. Che, me volete crocifigge?» A farla corta: non solo tutti ma proprio tutti i condoni criminogeni hanno incassato molto meno di quanto pomposamente annunciato, ma hanno contribuito, storicamente, a spingere centinaia di migliaia di imbroglioni a compiere abusi non ancora commessi. Col risultato che nel solo periodo 1982/1997 furono costruite (dati Cresme) 970.000 abitazioni totalmente abusive. E l'andazzo è andato avanti, nella prospettiva che «un giorno o l'altro un altro condono arriverà», al ritmo di almeno 26.000 case abusive l'anno. Con una percentuale di demolizioni (alla fine di un calvario giudiziario) del 10,2%.

Un esempio? Ne scrive nel suo libro appena uscito *Le città fallite*, l'urbanista Paolo Berdini: «Il 20 ottobre 2009 a Giugliano, comune del Napoletano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 98 case e un albergo completamente abusivo localizzato in via Ripuaria, a due passi dalla via Domiziana



LO STATO E 30 ANNI DI CONDONI EDILIZI

che conserva ancora basoli romani, in un'area sottoposta a vincoli di natura archeologica. La Finanza scopre foto aeree ritoccate, bollettini postali con date falsate, documenti di pratiche di condono aperti prima della costruzione degli immobili. Un affare da 20 milioni di euro in mano alla camorra legata ai clan Rea, Maliardo e Nuvoletta.

Malavita organizzata che usufruirà del provvidenziale quarto condono edilizio. Che, naturalmente, sarà l'ultimo. Come sempre».

Quale «quarto condono»? Quello che sarà varato dopo mille tentativi dalla Regione Campania con la legge 16 del 2014 (impugnata dal governo) per consentire ai furbi di riaprire le antiche pratiche rimaste bloccate dei condoni dell'85 e del '94, allargando la sanatoria ad aree ad alto rischio come la zona rossa del Vesuvio.

Valeva la pena di avallare la distruzione di tanta parte del nostro territorio o addirittura di spingere a nuovi abusi tanti italiani sottoposti alla tentazione di violare la legge con la promessa di folli «premi»? E per quale paradossale coincidenza, quel 1985 che vide la prima delle scellerate sanatorie fu anche l'anno del battesimo della legge Galasso, la prima a introdurre una serie

di tutele sui beni paesaggistici e ambientali?

Sono i temi sul tavolo, stamattina, di un convegno alla Camera, nell'Auletta dei Gruppi, con alcuni dei massimi esperti di ambiente, territorio, difesa del patrimonio storico e artistico. Da Paolo Maddalena a Salvatore Settis, da Vezio De Lucia a Tomaso Montanari, dagli urbanisti Paolo Pileri e Paolo Berdini a parlamentari impegnati su questi temi come Mario Catania, Ermete Realacci, Claudia Mannino, Massimo De Rosa...

Un dato, comunque, pare ormai assodato. I condoni, finanziariamente, sono stati un harakiri. Basti dire che, grazie alle leggi che generalmente spinsero i furbi a pagare troppo spesso solo i primi acconti (per bloccare le inchieste giudiziarie e gli appiattimenti) gli 8 milioni di italiani che vivono negli oltre due milioni di case interamente abusive hanno pagato di sanzione una pipa di tabacco. Per capirci, se è vero che l'incasso ufficiale complessivo è stato, secondo Legambiente, di 15 miliardi e 334 milioni di giuro attuali, ogni furbetto ha pagato mediamente meno di 2.000 euro. Niente, rispetto ai costi caricati sui Comuni.

«Il territorio urbanizzato dall'abusivismo (la cui densità è

più bassa delle aree di normale lottizzazione) è pari a circa 50 mila ettari», spiega Berdini. «Per urbanizzare ogni ettaro con le opere indispensabili (fognature, acquedotti, strade, reti elettriche e telefoniche) ci vogliono in media 600 mila euro. Più le spese per le opere di urbanizzazione "sociali", cioè scuole, sanità e così via, che costano altri 300 mila euro ad ettaro». Totale: 900 mila giuro ad ettaro completamente urbanizzato a spese dello Stato.

Insomma, per sistemare il territorio agli abusivi abbiamo speso 45 miliardi di euro. Caricati sulle spalle di quella grande maggioranza di cittadini che quegli abusi non li hanno mai fatti.



LAVORI IN CASA, MODELLI UNICI AL VIA

Ultima chiamata per la semplificazione dei modelli unici in edilizia. Scade oggi, infatti, il termine assegnato alle Regioni per adattare i propri moduli per piccoli lavori (Cil e Cila) al fac-simile unico nazionale. Si chiude così la seconda tappa del processo di semplificazione, avviato già a giugno scorso con la prima intesa Stato-Regioni sui modelli standard che riguardava il permesso di costruire e la Scia, necessari rispettivamente per le nuove costruzioni e la manutenzione straordinaria. Un capitolo importante dell'agenda delle semplificazioni messa a punto dal governo Renzi, che prevede anche il monitoraggio della concreta attuazione.

Per l'edilizia l'obiettivo è quello di sfolire la selva di 8mila modelli, uno per ogni Comune, necessari per avviare i lavori di manutenzione e ristrutturazione, attraverso uno standard unico a composizione variabile (e adattabile da Regioni e Comuni). Un primo accordo - senza scadenza con le Regioni è intervenuto a giugno sul permesso di costruire e la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzata soprattutto per le ristrutturazioni più complesse. La seconda intesa, da attuare entro oggi, ha unificato la comunicazione di inizio lavori semplice (Cil) o asseverata da un tecnico (Cila). All'appuntamento di oggi le Regioni arrivano abbastanza preparate. Sette hanno già completato l'adeguamento per tutti i modelli (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Sardegna) e quattro sono praticamente in dirittura d'arrivo con

provvedimenti pronti per essere adottati questa settimana.

Stanno collaborando anche alcune Regioni autonome, quali il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna, che non sono vincolate a recepire le intese. Qualche Regione, poi, si è spinta anche oltre e ha di fatto reso automatico e immediato anche l'adeguamento dei Comuni: è il caso dell'Emilia Romagna, che ha previsto una data limite (lo scorso 5 gennaio) per eventuali adattamenti dei municipi, oltre la quale lo standard unico regionale ha "prevalso" in automatico in tutti i 341 Comuni. Operazione analoga in Piemonte, realizzata grazie al portale "Mude", che in più prevede anche l'invio delle istanze online.

Per tutte le altre Regioni, invece, il recepimento completo sarà più lento, perché anche dopo il lavoro regionale sta ai singoli Comuni attivarsi. Lo hanno già fatto in diversi: Verona e Napoli, tra gli altri. Il Comune partenopeo ha deciso di mettere online tutti i quattro i modelli, mantenendo però la propria norma anti-evasione, per cui il proprietario deve autocertificare di essere in regola con i tributi locali, salvo eventuali verifiche.

Ancora più avanzato è il processo di recepimento dei modelli per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e il permesso di costruire, che sono già realtà anche in Puglia e Veneto. A tenere sotto controllo la fase di applicazione di questa norma della riforma Pa c'è l'ufficio Semplificazione del dipartimento della Funzione pubblica, che pubblicherà online l'avanzamento comunicato dalle Regioni.

L'ultima tappa di avvicinamento delle procedure in edilizia sarà il regolamento edilizio tipo, che l'agenda di Renzi fissa al primo trimestre di quest'anno.

Resta al palo, invece, la semplificazione online. Entro oggi tutte le amministrazioni - centrali e locali - avrebbero dovuto approvare un piano per l'informatizzazione delle procedure, in modo da rendere la vita più facile a cittadini e imprese impegnati nella compilazione e nell'inoltro di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. E questo grazie, da una parte, alla modulistica standard e, dall'altra, alla comodità di poter fare tutto da casa. Il sistema dovrebbe, inoltre, permettere di tracciare l'istanza attraverso l'individuazione del responsabile del procedimento e dovrebbe dare indicazioni sui tempi di chiusura della pratica.

Nulla, però, al momento si è mosso. E questo anche perché la norma che ha previsto i piani (l'articolo 24 del D190 di riforma della Pubblica amministrazione) rimanda allo Spid, il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, necessario per permettere l'autenticazione dei cittadini e delle imprese che vogliono accedere alle future procedure di compilazione e inoltro delle istanze. Lo Spid, però, per quanto abbia superato positivamente i primi test messi a punto dall'Adig (l'Agenzia per l'Italia digitale), è ancora di là da essere operativo. Secondo i piani del Governo il nuovo sistema dovrebbe debuttare entro aprile. Fino ad allora, la semplificazione online può aspettare.



EDILIZIA, ANAGRAFE IN 14 REGIONI

«Siamo pronti a tutti gli interventi anche commissariali per permettere a tutti gli studenti di stare in scuole sicure». Il premier Matteo Renzi, domenica all'iniziativa del Pd, «La scuola cambia, cambia l'Italia», conferma l'edilizia scolastica centrale nella sua legislatura, dopo che il ministro dell'istruzione Stefania Giannini l'aveva messa al primo posto delle priorità del Miur per il 2015. Rivelando un Nord Italia «bloccato dal patto di stabilità» e un Sud «dai ricatti». A Laura Galimberti, che guida la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio, il compito di fare il punto sull'Anagrafe dell'edilizia scolastica: «Ci sono 14 regioni che hanno già consegnato i dati, le altre 6 tempo fino al 30 giugno». L'anagrafe in futuro «diventerà uno strumento per la programmazione». Ma per qualche tempo, il nuovo Sistema nazionale delle anagrafi (Snaes) affiancherà le segnalazioni degli enti locali. Intanto, a dicembre, lo Snaes ha raggiunto il 75% dei 43.220 edifici scolastici, contro il 10% di luglio. In base alle prime stime, il maggior numero di edifici si trova in

Lombardia (6.000), Campania (4.500) e Sicilia (4.100). Chiudono la classifica Basilica (700), Molise (440) e Valle d'Aosta (160). L'81% è di proprietà di comuni, il 10% delle province. Il 9% ha altri proprietari: la maggioranza lo Stato, seguito da privati ed enti religiosi, una minoranza gli edifici di enti pubblici o morali e regioni. Il 59% delle scuole è stato costruito dopo il 1960, soprattutto dal 1976 (31%). Ma c'è un 13% che risale alla prima metà del Novecento, un 3% costruito nell'Ottocento e un 2% ancora prima. Il 60% ha già abbattuto i consumi energetici, soprattutto (30%) all'installando pannelli solari. Quest'anno chiuderanno e sono già appaltati 250 cantieri di #scuolenuove, 1.600 interventi di #scuolesicure e 1.740 interventi per scuole sostenibili con finanziamenti PON e POR Fesr». E «5.000 nuovi interventi di piccola manutenzione di #scuolebelle sono previsti nel secondo semestre dell'anno». Oltre gli altri finanziamenti in campo (mutui Bei, fondo Kyoto, Inail, Fers PON Scuola) per circa 4.650 interventi, risorse arriveranno dall'8x1000 per l'edilizia scolastica. Per il decreto sui Mutui Bei - spiega Galimberti -, «nell'ultima riunione dell'Osservatorio sull'edilizia

scolastica, su richiesta delle regioni è stata concordata una proroga di due mesi per trasmettere al Miur le graduatorie dei progetti presentati dagli enti locali».

Sulla questione del patto di stabilità Galimberti ricorda che «la legge di stabilità ha introdotto parametri diversi di calcolo. Sono state date delle deroghe e tutte le nuove linee di finanziamento sono al di fuori del patto di stabilità». Il governo sta lavorando a un «provvedimento normativo complessivo». Si va anche «verso una nuova normativa tecnica sull'edilizia scolastica», in Italia ferma al 1975. Quella tedesca è aggiornata al 2010.



SCUOLE, LAVORI CERTIFICATI

Per i lavori da affidare in estrema urgenza per la messa in sicurezza delle scuole e per la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, le stazioni appaltanti devono attestare e certificare all'Anac l'indifferibilità del lavoro per consentire controlli a campione; le comunicazioni successive all'appalto andranno fatte in soli 15 giorni.

E' quanto chiede l'Autorità nazionale anticorruzione nel Comunicato del 5 febbraio 2015, reso noto ieri. Le richieste riguardano le opere da affidare con «estrema urgenza» in base all'articolo 9, sommai della legge 16412014, relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all' adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Le deroghe riguardano opere da affidare di importo inferiore ai 5,18 milioni di lavori per le quali si potranno bypassare diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici (pubblicità del bando, termini di ricezione delle offerte e di stipula dei contratti), e invitare soli 10 operatori alla procedura negoziata. Per servizi e forniture sotto i 207 mila euro si potrà invece procedere anche tramite affidamento diretto previa consultazione di 5



operatori economici. La legge tempera questi ampi livelli di deroga prevedendo un controllo «a campione» dell'Anac sull'operato delle stazioni appaltanti. L'Autorità, quindi, con il comunicato siglato nei giorni scorsi, chiede alle amministrazioni in primo luogo di effettuare «preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estrema urgenza» e di certificare, motivandolo, che si tratti di situazione indifferibile.

Di tale interventi occorrerà poi che le amministrazioni trasmettano all'Anac le schede di rilevazione dei dati, mentre sarà cura dei responsabili del procedimento al momento dell'acquisizione del codice identificativo gara indicare che si tratti di interventi affidati con le procedure derogatorie previste dal decreto 133.

FRAZIONAMENTI, IL PASTICCIO CATASTO

E' caos sull'accatastamento "automatico", a cura del Comune, dopo i piccoli lavori in casa (in particolare le manutenzioni straordinarie con frazionamento-accorpamento di unità immobiliari).

I professionisti e gli Sportelli unici dei grandi Comuni raccontano lo stesso film: la norma dello Sblocca Italia (modifica dell'articolo 6 comma 5 del Testo unico edilizia) non può funzionare, perché non può bastare che il Comune "giri" al Catasto la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), dato che questa contiene molti meno elaborati di quelli necessari alla variazione catastale, e la procedura con l'Agenzia delle Entrate funziona con la piattaforma telematica Docfa, che i Comuni non hanno. Risultato: cittadini arrabbiati, procedure bloccate o professionisti che suggeriscono di presentarsi direttamente all'Agenzia delle Entrate («Si fa molto prima»).

«Ristrutturare casa - spiegava lo spot radio-tv del Governo mandato in onda da fine gennaio - dividerla per farne due e unire due case attigue è più semplice e veloce: comunichi i lavori al Comune e inizi subito. Hai meno documenti da presentare, non paghi più il contributo di costruzione, e

all'accatastamento ci pensa il Comune».

La prima parte delle novità introdotte dall'articolo 17 del Dl 133/2014, i frazionamenti con semplice Cila e senza pagare contributo di costruzione, sta effettivamente funzionando, anche se in alcune Regioni (ad esempio l'Emilia Romagna) e in molte grandi città (ad esempio Milano) erano di fatto già state introdotte. Per le variazioni catastali post-lavori, invece, anziché una semplificazione sembra essere uscito un vero pasticcio.

La Cila - dispone la norma dello Sblocca Italia - se seguita da dichiarazione di fine lavori vale anche come richiesta di variazione catastale, «ed è tempestivamente inoltrata» dal Comune all'Agenzia delle Entrate.

«Avevamo avvisato il Governo fin dalle audizioni sul decreto legge, a ottobre - lamenta Maurizio Savoncelli, presidente nazionale dell'Ordine dei geometri - che il meccanismo non poteva funzionare, ma non hanno voluto ascoltarci». «Il sistema già valido per gli interventi con Scia (quelli di livello "superiore", i restauri e le ristrutturazioni leggere, ndr), funziona già bene: il professionista presenta la richiesta di variazione tramite la piatta-

forma "Docfa" dell'Agenzia delle Entrate, che registra subito i nuovi dati catastali in banca dati e ha un anno di tempo per eventuali controlli». «Ora invece - aggiunge Savoncelli - c'è solo confusione, perché i documenti della Cila sono molto meno dettagliati di quelli ai fini Docfa, dunque se il Comune gira quelli non basta».

Questa fotografia è confermata in pieno dagli Sportelli unici dei grandi Comuni (abbiamo parlato con i responsabili di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli). «Possiamo anche girare la Cila all'Agenzia delle Entrate - dice ad esempio Andrea Minghetti, responsabile Edilizia privata a Bologna - ma si tratta di documenti in Pdf, mentre la procedura Docfa ha la sua piattaforma, e richiede documenti più complessi».



IL CATASTO CHIEDERÀ I DATI AI PROPRIETARI

Superficie ricostruita a tavolino per le abitazioni senza planimetria. Possibilità per i proprietari di trasmettere i dati degli immobili alle Entrate. Intese da definire con i professionisti per le stime dirette e, se necessario, per il rilievo delle caratteristiche delle unità ordinarie. Valori patrimoniali e rendite ridotte del 30% per le unità ordinarie - per neutralizzare l'alea delle stime - e del 20% per quelle a destinazione speciale. Specifiche riduzioni dei valori fiscali proporzionate alla consistenza per gli immobili storicoartistici. Possibilità di adeguamento degli estimi già dopo cinque anni - in attesa della revisione generale decennale - partendo dai valori Omi.

Mentre la riforma del catasto si avvicina al primo passaggio in Consiglio dei ministri - per il momento ipotizzato al 20 febbraio. Viene confermato l'impianto generale che i dirigenti delle Entrate hanno presentato nei giorni scorsi alla proprietà edilizia, alle categorie produttive e ai professionisti. Ma vengono anche svelati alcuni dettagli in più.

Partiamo dagli elementi inediti. Una delle questioni pratiche più complicate da risolvere è la raccolta delle informazioni con cui alimentare le funzioni statistiche che saranno usate per calcolare i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze (im-

mobili destinazione ordinaria). Per le unità senza planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale moltiplicando il numero dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria: ad esempio, 21 metri al vano per una casa oggi in A/2. Dopodiché, toccherà al proprietario segnalare eventuali divergenze. Aldilà della superficie, per ogni categoria di unità ordinaria sarà rilevato un set di caratteristiche, che potrà anche essere integrato a livello locale. Ad esempio, per i negozi saranno considerati anche la posizione commerciale e il fronte strada. Mentre per le abitazioni monofamiliari saranno presi in esame l'intorno, la tipologia edilizia e l'affaccio.

L'ipotesi è affidare ai Comuni il compito di rilevare queste caratteristiche - anche se l'Anci non si è ancora espressa ufficialmente secondo piani operativi dettagliati. Ma, se si renderà necessario, c'è la possibilità di coinvolgere i professionisti sulla base di convenzioni e dietro rimborso spese. Anche i proprietari degli immobili a destinazione ordinaria, però, potranno trasmettere online alle Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a punto dall'Agenzia. E le stesse Entrate potranno inviare dei questionari

via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio. Insomma, dopo la possibilità di usare fotografie aeree e Street view, anche dati del fisco e dei Comuni, le nuove tecnologie entrano decisamente in campo nella riforma.

Tra le altre novità c'è la riduzione dei valori e delle rendite di una quota fissa (30% per le unità ordinarie, 20% per quelle speciali) per evitare che l'alea insita nelle funzioni statistiche porti alcuni proprietari ad avere valori fiscali superiori a quelli di mercato. E altri abbattimenti specifici sono previsti per gli immobili storico-artistici, ad esempio, del 30% per le unità oltre 1300 metri quadrati.

C'è poi la possibilità di adeguare gli estimi prima della revisione generale decennale. Per questo primo riallineamento si potrebbero usare le variazioni Omi su base locale per le unità ordinarie e il coefficiente deflatore del Pil elaborato dall'Istat su base nazionale per gli immobili speciali.

Tra le conferme destinate a lasciare più perplessi i proprietari c'è invece l'invarianza di gettito prevista solo su base nazionale (si veda l'articolo a fianco) e la possibilità di definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento anche aggregando più zone Orni, eventualmente di Comuni diversi.



CASE, ATTI IMMOBILIARI AL SICURO

Assicurare ai soggetti coinvolti nelle negoziazioni immobiliari un trasferimento sicuro sotto quello della regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e, al tempo stesso, garantire una bassa incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria relative alle difformità urbanistico-edilizie e dell'agibilità. Sono questi i presupposti alla base del protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio nazionale del notariato (Cnn) e il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) ed in merito agli atti di trasferimento immobiliare. «Un impegno preciso», hanno dichiarato le due categorie, «che si concretizza nella redazione di una perizia tecnica da parte di un ingegnere libero professionista dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi». Tutto questo a supporto dell'attività del notaio. Definiti dal protocollo anche i contenuti minimi della perizia. Dall'indicazione degli accertamenti svolti, compresa la data di accesso ed i rilievi dell'immobile, alla descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con l'indicazione di tutti i dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica via-

bilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale per i terreni. Per proseguire con la specificazione delle proprietà confinanti che delimitano il bene immobile e ancora l'attestazione circa la conformità allo stato dei fatti dei dati catastali e delle planimetrie. Non da ultimo l'esame e la descrizione urbanistica ed edilizia degli immobili, in particolare con il reperimento dei relativi titoli abilitativi, compresi quelli inerenti l'agibilità degli stessi o, in base alle situazioni, al suo relativo accertamento. Analisi ed indicazioni puntuali che gli ingegneri possono integrare in relazione anche alle specifiche esigenze del caso concreto e, comunque, sempre in base alle richieste ricevute dal notaio. «Una collaborazione stretta e solida quella tra il Cni e il Cnn al fine di prevenire eventuali controversie in questa tipologia di attività sulla spinta del principio di sussidiarietà».



COMMISSIONI CENSUARIE, SI PARTE

Revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in mano alle nuove commissioni censuarie. O meglio, a una nuova sezione specializzata ad hoc all'interno di ciascuna commissione locale. Le commissioni (tutte articolate in tre sottosezioni: catasto terreni, catasto edilizio urbano e catasto fabbricati) passeranno dalle attuali 103 sezioni provinciali alle 106 locali a cui sarà affiancata la commissione censuaria centrale con sede a Roma.

Il tutto, entro il 28 gennaio 2016. Questi i primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 3/E pubblicata, ieri, sul sito dell'amministrazione finanziaria a seguito della pubblicazione in G. U. n. 9 del 13 gennaio 2015 del dlgs 198/2014 recante la riforma delle commissioni censuarie. Prende forma, quindi, il primo tassello della riforma del catasto che, per stessa ammissione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, «non dovrà essere un ulteriore appesantimento della pressione fiscale sulla casa ma dovrà essere a invarianza di gettito e controllato non dalla periferia ma dal centro». Nel dettaglio, le Entrate hanno posto l'accento su due aspetti: le nuove funzioni che verranno attribuite alle

commissioni da un lato e l'iter di nomina dei componenti dall'altro lato. Per quanto riguarda il primo frangente, l'amministrazione finanziaria ha ricordato che ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore immobiliare sarà data la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi di terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazioni delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari. Un'apposita sezione, poi, si occuperà della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Le commissioni locali, inoltre, provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazioni. Compito della commissione centrale, invece, la definitiva validazioni delle funzioni nel caso in cui le commissioni locali non le abbiano validate.

La commissione centrale a sezioni unite, inoltre, validerà i saggi di redditività media determinati dal fisco. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, invece, per le commissioni locali si prevede che dopo la richiesta di selezione dei componenti inviata dai direttori regionali delle

Entrate ai rispettivi presidenti dei tribunali, i componenti siano selezionati dal direttore regionale. Per i componenti dell'unità centrale, invece, l'iter prende avvio con la richiesta di selezione da parte del direttore delle Entrate agli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all'Anci, al Miur e al Mef Trascorsi 90 giorni i soggetti interpellati comunicano le designazioni sia alle Entrate sia al Mef, che concluderà l'iter di nomina con decreto.



CODICE CONTRATTI KO SOTTO I 5 MILIONI DI EURO

La Commissione europea ha precisato che è compatibile con il diritto comunitario il comma 2-bis dell'art. 16 del testo unico sull'edilizia, dpr n. 380 del 2001, che consente al titolare del permesso di costruire di realizzare le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento urbanistico-edilizio, con un valore fino a 5 milioni di euro, senza l'obbligo di applicare il codice dei contratti.

C'è, però, una condizione: che sia, sempre e in ogni caso, applicato l'art. 29 del codice dei contratti pubblici, dlgs n. 163 del 2006. Ciò significa che il ricorso al comma 2-bis può avvenire nel rispetto del diritto comunitario a condizione che il valore economico del complesso delle opere e dei servizi connessi all'intervento urbanistico (oggetto della convenzione tra il Comune e il titolare del permesso di costruire), calcolato in base all'art. 29 del codice dei contratti, non superi la cosiddetta soglia comunitaria.

È come dire che la norma è applicabile solo se il pacchetto di opere pubbliche connesso all'intervento sia d'importo inferiore alla soglia comunitaria, e non negli altri casi. Ma la norma inserita nel testo unico, ai tempi del governo Monti, non precisa questo, e non stabilisce che vada tenuto

comunque fermo quanto disposto dal citato art. 29 del codice. E non a caso, sembra che le amministrazioni stiano dando applicazione all'art. 16, comma 2-bis, senza tenere in considerazione la precisazione della Commissione.

Le linee guida adottate in merito dalla Giunta di Milano, per esempio, stabiliscono che dal valore economico complessivo delle opere e dei servizi collegati allo stesso intervento edilizio, da convenzionare, vada sottratto, tra le altre cose, l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia realizzabili in base all'art. 16 comma 2-bis.

Per scongiurare possibili censure da parte della Commissione, si spera che il Comune di Milano faccia tesoro della segnalazione, e della richiesta di spiegazioni, del consigliere comunale radicale Marco Cappato.

Si spera pure che (come richiesto con un'interrogazione dalla deputata del M5s Claudia Mannino) il ministro delle Infrastrutture provveda a fornire i chiarimenti e le istruzioni indispensabili ad assicurare, in ogni caso, che le amministrazioni applichino le disposizioni del codice in materia di determinazione del valore economico delle opere e dei servizi da appaltare,

anche nei casi disciplinati dal citato art. 16 comma 2-bis (ammesso che ciò sia possibile).



REGOLAMENTI EDILIZI, COME SEMPLIFICARLI PER RISPARMIARE

Per migliorare l'efficienza energetica bisogna semplificare i regolamenti edilizi, estendendo le migliori norme dei comuni più avanzati. Lo suggerisce lo studio Legambiente-Enel che viene presentato oggi a Roma al convegno "Innovazione e semplificazione in edilizia: verso il regolamento unico".

Lo studio è il risultato di un'analisi su 1.182 regolamenti edilizi comunali prendendo in esame 20 elementi che migliorano il rendimento energetico dell'immobile (dagli infissi alla geotermia, dal fotovoltaico ai tetti verdi alle pompe di calore). Il documento vuole essere un contributo al tavolo del ministero della Semplificazione dove parte ora la definizione del regolamento edilizio unico (da adottare entro l'anno, secondo l'agenda governativa). Lo studio mostra quanto la diversità delle prescrizioni ostacoli le tecnologie sostenibili. Ma può essere letto anche come una raccolta di "best practice" da rendere omogenee superando la scala del campanile. Alcuni esempi. La contabilizzazione del calore: in 326 enti locali è obbligatoria. E ci sono 419 comuni che obbligano a una ventilazione meccanica forzata negli ambienti. Il comune bergamasco di Casirate d'Adda viene indi-

cato come esempio: l'obbligo è solo per gli edifici pubblici mentre per le case private è facoltativo. In altri casi (228 enti) c'è l'obbligo di allaccio alla rete di teleriscaldamento. La certificazione energetica è diffusissima (557 comuni) ma con ampia gamma applicativa.

Una vastità di regole in culla prima esigenza è fare chiarezza. «Serve una indicazione chiara su costi e consumi energetici della casa», afferma lo studio, suggerendo «costi amministrativi e di istruttoria standard». Secondo obiettivo, semplificare. Cose utili sono ad esempio: uniformare le documentazioni a supporto delle istanze; allestire portali on-line accessibili da cittadini e imprese con gestione telematica delle pratiche. «Il regolamento edilizio tipo - sottolinea il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini - può rappresentare una straordinaria occasione per individuare procedure semplificate e condivise per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio, coinvolgendo il ministero dei Beni culturali e per chiarire i parametri di riferimento per interventi e prestazioni».

Anche Nicola Lanzetta, responsabile mercato Italia di Enel, riconosce che il regola-

mento edilizio tipo è «uno snodo fondamentale nel percorso di semplificazione avviato dal governo perché in grado di sistematizzare e ampliare le misure recentemente introdotte sul permitting per le installazioni di prodotti e tecnologie di efficienza energetica».

NELL'«ESTREMA URGENZA» DATI ALL'ANAC ENTRO 15 GIORNI

Le Pa che fanno ricorso alla procedura negoziata per «estrema urgenza» per realizzare interventi su edifici scolastici odi messa in sicurezza del territorio devono informare l'Anac. Il presidente dell'Autorità ha fornito le indicazioni operative per consentire il controllo a campione sugli affidamenti realizzati in base alle disposizioni derogatorie previste dall'articolo 9 della legge 164/2014.

La nuova norma si collega all'articolo 57 del Codice dei contratti, individuando come casi di possibile ricorso alla procedura negoziata per appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria in base a ragioni di urgenza gli interventi indifferibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché per la tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Gli affidamenti sono semplificati sia nelle forme di pubblicità obbligatoria (pubblicazione del bando solo sul sito dell'ente) sia nei tempi di presentazione delle offerte (dimezzati rispetto ai termini ordinari), ma sono vantaggiosi anche nella fase successiva, poiché permettono di stipulare il contratto di ap-

palto subito dopo l'aggiudicazione, senza necessità di far trascorrere il termine dilatorio. Le Pa devono verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estrema urgenza, e certificare come «indifferibile» l'intervento.

Questi elementi supporteranno anche la motivazione della determinazione a contrarre, che dovrà risultare articolata ed esplicativa della relazione tra la situazione e il particolare presupposto di diritto.

La rilevazione comporta un'analisi effettiva degli immobili e dei contesti, che deve evidenziare gli elementi dimostrativi dell'indifferibilità dei lavori. Per consentire all'Anac di controllare a campione il corretto utilizzo delle procedure semplificate, i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del Cig, devono richiamare la riconducibilità degli interventi alle procedure dell'articolo 9 della legge n. 164/2014 con l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati (già aggiornate dall'Autorità).

Nella resa dei dati va specificato l'utilizzo della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice) o del cottimo fiduciario (articolo 125): la preci-

sazione dell'autorità sollecita quindi le Pa a gestire le procedure in modo corretto, distinguendo i due livelli di semplificazione.

La comunicazione successiva sull'avvenuto affidamento (bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell'affidatario), segue quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del Codice, ma deve essere trasmessa all'autorità entro 15 giorni dalla data dell'affidamento, invece dei 30 ordinari, proprio per consentire all'Anac un controllo tempestivo, in coerenza con le ragioni di tempestività sottese alla normativa.



INCOMPATIBILITÀ: SE ENTE INERTE INTERVERRÀ L'ANAC

In caso di inerzia sarà l'autorità a dichiarare l'incompatibilità tra la carica ordinistica e quella politica.

Dopo la delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale l'autorità guidata da Cantone aveva rimesso l'accertamento del principio di incompatibilità tra queste due cariche alla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si cambia completamente rotta. E con una nuova delibera (n. 8 del 21 gennaio 2015) viene sancito un principio praticamente opposto, anche se l'Autorità si limita a chiarire che il nuovo provvedimento semplicemente serve a «chiarire meglio» il contenuto di quella precedente.

Il punto di partenza comunque rimane lo stesso ed è relativo alla corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi professionali di cui l'Autorità ne ha riconosciuto la natura di enti pubblici non economici e quindi tali da essere assoggettati alla legge Severino (d.lgs. 39/13). In base al comma 1 dell'art. 11 della legge scatta quindi l'incompatibilità fra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, e la carica di parlamentare, presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottose-

gretario di stato e commissario straordinario del governo. A partire da questo principio la delibera precisa le modalità di accertamento e di contestazione delle incompatibilità. Cantone chiarisce che saranno gli ordini stessi o la Giunta per le elezioni della camera parlamentare di appartenenza a verificare «la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente di ordine comporti deleghe gestionali dirette» in sostanza o provvede l'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo, oppure lo fa la camera di appartenenza del parlamentare. Nel primo caso questo deve avvenire nei termini previsti dalla legge, ma se l'amministrazione di appartenenza, in questo caso l'ordine, non adempie, spetterà all'Anac che «è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni».

Nel secondo caso, l'Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal dlgs n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardano la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla

legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato.

CON IL BIM RIVOLUZIONE DI COSTI E FILIERA

Con il Bim i costi di costruzione in Italia possono scendere del 30% grazie alla drastica riduzione degli errori progettuali e di gestione del cantiere». Lorenzo Bellicini, direttore generale del Cresme, mette a fuoco subito uno degli aspetti chiave del Building Information Modeling, una metodologia informativa che simula passo dopo passo il processo costruttivo lungo un cronoprogramma e tiene insieme progettazione in 3D, gestione della filiera e dei materiali, project management e gestione del cantiere. Il Bim è il "cavallo di Troia" della rivoluzione digitale che sta cambiando la faccia del settore delle costruzioni negli Usa, nel Regno Unito e nei paesi scandinavi e ora sta arrivando nell'Europa continentale, con francesi e tedeschi desiderosi di recuperare il gap. Il Bim è stato ed è anche la base per una politica industriale radicale che digitalizzi il settore della costruzione e la sua filiera, come successo in altri settori industriali, a partire dall'auto.

In Italia c'è un gruppetto di agguerriti pionieri ma di opere realizzate c'è poco o niente. Un esperimento per la costruzione della caserma dei Carabinieri Lancieri di Montebello a Milano, dovuto alla

lungimiranza del provveditore alle opere pubbliche Pietro Baraton. Stop.

A guidare il gruppetto di pionieri è Angelo Ciribini, tra i massimi esperti a livello europeo, docente all'Università di Brescia e animatore di gruppi di interesse in ambito accademico e imprenditoriale. Parla di «ri-evoluzione» che non si limita al Bim ma guarda alla complessiva digitalizzazione del settore includendo altre tecnologie come Augmented Reality, Additive Manufacturing (stampa in 3D), Gamification (uso delle teorie dei giochi). «Si tratta di far entrare le costruzioni nei paradigmi manifatturieri avanzati della quarta rivoluzione industriale».

Ma quale impatto può avere la rivoluzione digitale sulle costruzioni? «Il vero punto di svolta - dice Ciribini - è offerto dalla convergenza tra soluzioni tecnologiche, formule contrattuali e logiche finanziarie tese a fare economie di conoscenza e mitigazione del rischio».

L'incognita italiana non è soltanto nel ritardo culturale e operativo, quanto nella capacità che imprese, progettisti e Pa avranno di rompere con l'attuale modello di redditività economica per scegliere l'efficienza incarnata dal Bim. «Oggi- dice Bellicini - il mo-

dello di redditività del settore è costruito in Italia proprio sul margine di guadagno che dà l'errore fra progetto iniziale e risultato finale, come ben dimostrano le varianti in corso d'opera nel campo degli appalti pubblici». Il settore riuscirà a rinunciare a questa rendita di posizione? «Per ora - dice Bellicini- vedo che le imprese, con eccezioni che si contano sulle dita di una mano, hanno perso anche quella capacità di coordinamento del cantiere senza il quale l'applicazione del Bim non è neanche pensabile».

Fra i pionieri del Bim c'è anche Luca Ferrari, direttore generale di Harpaceas, società nata da un gruppo di progettisti negli anni '90 che lavora da sempre «nell'intersezione fra innovazione e mercato delle costruzioni» erogando oggi a 6mila clienti fra imprese di costruzioni, progettisti e società di ingegneria servizi di avvio, formazione, assistenza, affiancamento e sviluppo informatico. Da tre anni la società si presenta come «Bim specialist» e, forte delle esperienze maturate all'estero, lavora soprattutto a colmare la lacuna di formazione professionale delle risorse umane, strutturando figure come «Bim manager», «Bim coordinator» e «Bim specialist». La scommessa di Harpaceas non è solo



CON IL BIM RIVOLUZIONE DI COSTI E FILIERA

di business (che pure fila a gonfie vele considerando il +18% di fatturato nell'ultimo bilancio) ma anche di tipo culturale. Lo conferma il «Bim summit» che la società ha organizzato per il 3 marzo a Milano alla presenza di 200 operatori.

In realtà è solo una delle iniziative che sta partendo da quel gruppo di pionieri. Bellicini e Ciribini, insieme allo stesso Ferrari, al Politecnico di Milano e ad altri soggetti imprenditoriali e accademici, sta costituendo in queste ore Bim Italy, un consorzio europeo «per accompagnare la partenza del Bim anche nel nostro Paese, ma evitando che, all'italiana, ognuno vada per la propria strada».

Il Bim evidenzia un'altra fragilità tutta italiana, quella delle stazioni appaltanti. «In un contesto di forte digitalizzazione - dice Ciribini - è il committente ad assumere un ruolo cruciale poiché sin dalla formulazione dei "requisiti informativi" guida l'intera catena di fornitura. Ma ciò implica che abbia una notevole padronanza del manufatto che commissiona e che il suo intento sia tutto focalizzato sulla operazionalità lungo il ciclo di vita utile», compresi aspetti come la manutenzione, la gestione, l'usura dei materiali. «Il



punto di fondo - dice Ciribini - risiede nella disponibilità degli operatori a mettere in discussione ruoli e responsabilità e addirittura la propria stessa identità».

La debolezza della committenza spiega anche perché l'Italia sia tra gli ultimi della classe in Europa. «La mancanza di una regolamentazione pubblica - dice Ferrari - e l'assenza di meccanismi premiali (no cogenti) nelle gare di appalto per la consegna di modelli tridimensionali parametrici e per l'uso delle informazioni relative legittimano l'utilizzo di metodi di progettazione, costruzione e manutenzione di tipo tradizionale, basati su disegni con i conseguenti errori che conosciamo». Indicazioni utili anche per chi sta riscrivendo il codice degli appalti. Dalla tecnologia - non da norme ridondanti - passano l'efficienza e anche la trasparenza. «È uno sforzo non da poco mettere al tavolo tutte le filiere che contribuiscono all'appalto - dice Bellicini - e in una fase iniziale questo richiede tempo e volontà di riprogettare. Ma alla lunga impone una responsabilità di tutti e rende estremamente trasparente chi fa cosa e dove sono gli errori».

IL BLUFF DELLE CENTRALI DI APPALTO



La riduzione delle stazioni appaltanti da 30mila a solo 35 soggetti aggregatori? C'è il rischio che questa intenzione del legislatore si traduca nell'aumento da 30mila a 30.035 committenti pubblici.

L'effetto razionalizzazione sul quale il legislatore sta accelerando rischia infatti di portare al risultato opposto, come emerge dai servizi di queste pagine. Il rischio nasce dal combinato disposto tra le norme statali, non coerenti e ambigue, e il quadro molto disomogeneo a livello regionale, dove il percorso di centralizzazione ha già una piccola storia. Un percorso - quello regionale - che è partito soprattutto dall'esigenza di controllare la spesa sanitaria e più in generale quella di servizi e forniture dei soli enti regionali, ma che solo in parte si è aperta agli enti locali e in particolare agli appalti di lavori. Ancora più indietro le città metropolitane, anch'esse chiamate al ruolo di "soggetto aggregatore".

Incertezza e disorientamento regnano soprattutto a livello delle piccole amministrazioni comunali che - dopo anni di rinvii (ma non è detta l'ultima parola, visto un emendamento ad hoc targato Anci al decreto Milleproroghe, in conversione) - sono arrivati all'obbligo di appaltare servizi

di oltre 40mila euro attraverso forme aggregate; obbligo che dal 1° luglio 2015 scatta anche per i lavori. E gli enti locali si stanno muovendo, ma non in direzione delle grandi centrali regionali, né dei nuovi soggetti aggregatori, né delle stazioni uniche appaltanti promosse da Regioni o provveditorati. I piccoli enti - anche su suggerimento dell'Anci - scelgono l'accordo consortile oppure aderiscono alle stazioni uniche appaltanti di livello provinciale.

Con il paradosso che mentre il legislatore spinge nella direzione di una centralizzazione di dimensione "macro", gli enti locali risolvono il problema rivitalizzando le funzioni di un ente locale - la Provincia - che la legge 56/2014 ha fortemente depotenziato. Ma - soprattutto scegliendo soluzioni che non portano né a ridurre le stazioni appaltanti né i costi: perché la stazione unica sovraordinata sostituisce l'ente locale solo nella fase di evidenza pubblica ma non nella gestione dell'appalto.


VERIFICA APPALTI: DOCUMENTI SOLO ORIGINALI

Nella fase di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i fornitori e i prestatori di servizi devono fornire alla stazione appaltante i documenti originali, non essendo più consentita l'autocertificazione ammessa ad inizio gara. L'ha stabilito il Tar Lazio nella sentenza n. 993/2015, depositata dalla Terza sezione il 21 gennaio.

I giudici hanno bocciato il ricorso di una società di servizi contro l'esclusione da un appalto di progettazione software di gestione flussi informativi sui mercati elettrico e gas: aveva fornito documentazione «non idonea» a dimostrare la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come da Codice appalti (articolo 48).

Per la ricorrente, i requisiti erano stati provati - con l'aver già realizzato un software simile-, rispettando una delle modalità fissate dalla norma europea (articolo 48, direttiva 2004/18). Cioè «un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari» e, in quanto privati come in questo caso, con «una attestazione dall'acquirente» o, in mancanza, una dichiarazione dell'impresa.

Per il collegio, invece, anche



se «il Codice dei contratti recepisce, all'articolo 42, la regola comunitaria invocata», non consente di «riproporre dichiarazione sostitutiva analoga a quella già presentata in sede di prequalifica». Perché in quest'ultima fase ci sono ragioni di speditezza, mentre in quella di verifica del possesso dei requisiti è necessaria la documentazione probatoria vera e propria.

APPALTI, IL VINCITORE VA RISARCITO SE CAMBIA IL BANDO

Se prima di aggiudicare l'appalto la Pa cambia le norme con cui esso è stato bandito, l'impresa vincitrice ha diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

Tali danni, in generale, equivalgono ai costi sostenuti confidando in buona fede nella sua stipula.

A precisarlo è il Tar di Reggio Calabria nella sentenza 94/2015, depositata dalla prima sezione il 23 gennaio.

I giudici hanno condannato un Comune a risarcire un'azienda che si era rifiutata di firmare un contratto di appalto per un servizio di formazione professionale poiché l'ente, al momento della sottoscrizione ordinata da due sentenze amministrative, aveva modificato la prima versione del contratto stesso. In particolare, la nuova versione aveva previsto sistemi di finanziamento diversi rispetto a quelli del bando, violando i principi di buona fede fissati in materia dal Codice civile (articolo 1337, intitolato «Trattative e responsabilità precontrattuale»).

Il Comune, infatti, aveva accertato l'indisponibilità della copertura iniziale prevista da fondi europei e aveva poi stabilito in autotutela una nuova fonte di finanziamento con fondi propri, ma con clausole

di pagamento mutate.

Secondo il collegio, la pubblica amministrazione deve risarcire l'aggiudicataria delle spese sostenute per le organizzare il servizio (nel caso in questione, attrezzature informatiche e arredi), poiché «nelle trattative pre contrattuali costituite dallo svolgimento di una gara d'appalto indetta dalla pubblica amministrazione, rientrano nel danno emergente e nei limiti del cosiddetto interesse negativo quei costi che l'imprenditore aggiudicatario definitivo abbia sostenuto confidando in buona fede nell'imminente sottoscrizione del contratto, al fine della sua diligente esecuzione, per approvvigionamenti di materiali e forniture corrispondenti a quelli previsti nel progetto a base di gara».

Quando però, come in questo caso, i beni acquistati aumentano il patrimonio aziendale, il Tar afferma che serve «tenere conto del necessario bilanciamento tra il depauperamento monetario (scaturente dai costi vivi d'acquisto) e l'arricchimento patrimoniale dei beni aziendali insito nel possesso delle attrezzature acquistate e nella loro idoneità (anche astratta o potenziale) ad assolvere alle utilità proprie dell'impresa oltre le specifiche prestazioni

dedotte nel contratto poi non sottoscritto».

TAR: LA TASSA SUGLI APPALTI AL GIUDIZIO EUROPEO

Per molti ma non per tutti. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale in tema di appalti pubblici ha un prezzo e non tutti possono permetterselo. In Italia infatti per proporre un ricorso al Tar in materia di appalti, la legge pretende il pagamento di un importo in tre scaglioni definiti a seconda del valore della base d'asta: 2 mila euro per appalti che valgono fino a 200 mila euro, quattro mila per quelli che vanno fino a 1 milione e 6 mila per quelli che superano questa soglia. Cifre che valgono per il primo grado perché per l'appello le quote da pagare vanno da 3 a 9 mila euro.

La «tassa sul Tar» (come è stato ribattezzato il contributo unificato) ha sollevato polemiche e proteste da parte di avvocati amministrativisti e associazioni di consumatori (primo fra tutti il Codacons) finché, il Tribunale amministrativo di Trento non ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue la compatibilità con il diritto comunitario. L'udienza si terrà l'11 febbraio «Attendiamo con fiducia spiega l'amministrativista Maurizio Zoppolato perché riteniamo che questa norma sia incompatibile con il diritto comunitario».

Eppure la disposizione aveva una ratio evidente: porre un

freno all'abuso di ricorsi al Tar che di fatto bloccano spesso le gare pubbliche al punto che qualcuno sostiene che negli appalti in Italia lavorano più gli avvocati dei muratori. «E un'esagerazione - spiega Zoppolato -. In realtà la grande maggioranza degli appalti non è oggetto di ricorso. Ma non è tanto questo che contestiamo, quanto il meccanismo che è stato creato: se per ricorrere contro un appalto da 80 mila euro che ritieni falsato o errato devi mettere in conto il pagamento di una tassa da 2 mila euro, oltre alle parcelle e alle spese vive, chiunque rinuncia. Diverso è il discorso per gli appalti che valgono milioni di euro. Non sembra esserci proporzione nella quantificazione del contributo».

Probabilmente si punta all'effetto dissuasivo proprio per i ricorsi contro gli appalti meno costosi, che però sono quelli più numerosi. «Ma gli appalti minori sono proprio quelli a più alto rischio di trucco e alterazione - obietta Zoppolato -. Tra l'altro non bisogna dimenticare che i ricavi del contributo unificato non sovvenzionano la giustizia amministrativa e invece per sostenere la rapidità e l'efficienza dei ricorsi serve denaro. A questo punto non resta che sperare nell'inter-

vento della giustizia comunitaria in modo da correggere una norma che non velocizza il sistema e non aumenta il controllo di legalità negli appalti pubblici».



NON DIMENTICARSI DE L'AQUILA

L'Aquila è una grande città dell'Europa medievale, da Federico II e Corrado IV lungo i secoli stupenda per palazzi, piazze, chiese, opere d'arte, commerci, scuole, memorie storiche. Nel terremoto del 2009 ha subito 309 morti, 1.500 feriti, oltre lo miliardi di danni. Per i ritardi e le inefficienze nella ricostruzione si è urbanisticamente stravolta. Da centripeta - il meraviglioso centro storico - è diventata centrifuga. Ricostruirla antisismica, ricomporla, si configurava, si configura, come un dovere civile. E un dovere ben più imperativo del rispetto formale di vincoli europei di bilancio assurdamente estesi all'investimento produttivo, artificiali, superati dai fatti, incomprensibili a qualunque economista degno del nome. Occorrono tuttavia risorse, e capacità e onestà nell'impiegarle.

E debito pubblico è una santabarbara sempre potenzialmente esplosiva. Ma con un bilancio in equilibrio la questione del debito perderebbe rilievo. Il disavanzo (stime del Fondo monetario internazionale) non è lontano dall'equilibrio, se lo si considera al netto della recessione, che esalta le spese e restringe le entrate.

Se l'economia italiana si riprendesse dalla recessione e

tornasse a crescere il debito scenderebbe rapidamente rispetto al Prodotto interno lordo (Pil). Con un Pil nominale in aumento del 4% l'anno (metà prezzi, metà produzione), non essendovi disavanzo, il debito resterebbe invariato sugli attuali livelli. In rapporto al Pil scenderebbe progressivamente, toccando nel 2024 il 90%, rispetto all'attuale 133%.

Tuttavia l'economia è in deflazione. Stenta a fuoruscire dalla più profonda delle contrazioni. La domanda globale ristagna e la produttività motore dello sviluppo - scema. Il primario problema dell'Italia, quindi, non è né il disavanzo né il debito, in quanto tali. E la crescita. Il rilancio della produttività - l'offerta - è essenziale per risollevarlo lo sviluppo di trend. Riattivare la domanda è ancor più urgente per l'avvio di una fase espansiva.

Quale specifico contributo può provenire dalla finanza pubblica? Dovendosi sostenere domanda e produttività, mentre si riduce il disavanzo sino ad azzerarlo occorre agire sulla dimensione e sulla composizione del bilancio: meno spese (cattive), meno tasse, soprattutto più spese buone.

Va posto finalmente in atto un piano che nella legislatura ab-

bassi la spesa corrente rispetto al Pil di 3/4 punti. Di questi, uno o due punti consoliderebbero i conti della Pubblica amministrazione. Il resto andrebbe devoluto a investimenti pubblici e alla riduzione della pressione fiscale, da perequare. L'equilibrio durevole del bilancio dovrebbe concentrarsi sul contenimento di tre voci di spesa corrente: forniture, costo del personale, «altre» uscite (comprehensive di ogni trasferimento e diverse da quelle per interessi, pensioni, sistema sanitario).

Nel 2000-2011 le tre voci di spesa corrente si sono invece dilatate: dal 20,8 al 23 per cento del Pil. Gli investimenti pubblici - la posta più preziosa - scendevano al 2% del Pil, dal 315% degli anni Ottanta. Caduto l'ultimo gabinetto Berlusconi-Tremonti, il governo Monti pose mano a una finanza pubblica ereditata in condizioni precarie. Ebbe il merito di riequilibrare il bilancio e di ripristinare parte della credibilità perduta. Non dimeno, lo fece innalzando la pressione fiscale in un anno, dal 42,6 al 44%. Nella spesa pubblica si ridusse solo dal 23 al 22,7% del Pil il peso delle tre voci prima evocate. La spesa per opere pubbliche venne amputata del 6% rispetto al 2011.



NON DIMENTICARSI DE L'AQUILA

I governi successivi contenevano le tre voci di spesa corrente improduttiva, ma non al punto da poter aumentare gli investimenti pubblici. Questi ultimi venivano ancora tagliati in termini nominali, del 9,5% nel 2013, del 7,1% nei primi nove mesi del 2014. Cadevano di quasi un quarto in tre anni. L'argomento secondo cui essi comportano corruzione non può giustificare. Al contrario, aggrava le responsabilità politiche e amministrative.

L'effetto degli investimenti pubblici moltiplicativo della domanda globale può arrivare a 1,5 nel primo anno e a 3 nel terzo anno, rispetto a 0,8 della spesa corrente (da ridurre, con temporaneo effetto recessivo) e a uno ancor minore della detassazione (pur essa da ridurre, con qualche effetto espansivo). Anche il loro indiretto contributo alla produttività delle imprese, da vent'anni stagnante, è forte e significativo.

Ma le opere pubbliche sono urgenti per drammatiche ragioni sociali. Al caso dell'Aquila si uniscono quelli di Sarno, di Genova, dell'Emilia, della Sicilia, del Gargano. Va messo in sicurezza un territorio fragilissimo - inquinato, deturpato, esposto a precipitazioni, piene, alluvioni, frane, terremoti, crolli - che

minaccia, con il patrimonio, l'incolumità e la vita dei cittadini.

Investimenti fissi pubblici al disotto del 2% del Pil non bastano nemmeno all'ordinaria manutenzione delle infrastrutture esistenti. Non bastano a riempire le buche... dopo averle scavate, la soluzione che Keynes ovviamente aborrisce, lungi dal preferirla come ripetono gli orecchianti ignari della pagina 129 della *General Theory*.



DOPPIA SFIDA CONTRO LE CALAMITÀ

Per ora si tratta solo di una speranza, rafforzata da un dichiarato impegno del Governo, ma il drammatico bilancio dei danni provocati dalla straordinarie ondate di maltempo che hanno colpito il Paese negli ultimi anni potrebbe segnare uno spartiacque tra cultura della prevenzione e gestione dell'emergenza. Il ritardo italiano nello sviluppo di una vera politica nazionale nella gestione del territorio e dei rischi catastrofali è certamente enorme, ma dopo anni di promesse e di impegni disattesi l'emergenza idrogeologica potrebbe tornare al centro dell'agenda politica e finanziaria. Si tratta di un impegno importante che richiede risorse ingenti e una programmazione di lungo periodo, ma non c'è dubbio che l'investimento sul territorio e la gestione del rischio catastrofale siano una sfida urgente e necessaria: non solo permettere in sicurezza vaste aree del Paese, ma anche per sostenere l'economia in questa perdurante fase di crisi.

Risalire la china non sarà facile. Al ritardo accumulato sul piano legislativo, si aggiunge infatti la scarsa sensibilità degli italiani sulla necessità di cautelarsi a livello assicurativo dal rischio di perdere i beni-case e imprese - in allu-

vioni, esondazioni o terremoti. Il lancio del piano «Italia sicura», presentato dal Governo dopo le ultime devastazioni di Genova appare sulla carta come l'opportunità per recuperare il tempo perduto sia sui lavori di messa in sicurezza del territorio, sia sul fronte della sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia assicurativa.

Vediamo perchè. Sul fronte dei lavori pubblici, il piano del Governo stanziava 7 miliardi di euro in 6 anni per gli interventi sul territorio: di questi, 5 miliardi sono di nuova dotazione, mentre gli altri 2 miliardi erano già stati stanziati da tempo. Con questi ultimi, in particolare, si affronterà l'immenso pregresso e i lavori approvati e mai eseguiti: il Governo si è impegnato ad aprire subito 654 cantieri, per un totale di 807 milioni, e ad avviarne altri 659 nei primi mesi del 2015, per un valore di un miliardo e 96 milioni. Attualmente, secondo il Governo, i lavori sul territorio sono già in corso in 732 cantieri, per un valore di 1,6 miliardi.

Per quanto riguarda le assicurazioni il discorso è più complesso. Al contrario dei nostri partner europei, la cultura assicurativa, e soprattutto l'impegno del Governo per favorirla, sono una "scoperta

recente". La copertura dai rischi catastrofali è praticamente inesistente a livello residenziale-abitativo e relativamente costosa per il settore imprenditoriale e agricolo. Alcuni spingono per un intervento di sostegno del Governo alla diffusione delle polizze, altri ritengono che tali coperture dovrebbero essere obbligatorie tout court. Certo è che dopo le centinaia di milioni di euro di danni che l'Esecutivo ha promesso di risarcire almeno in parte alle comunità danneggiate dalle ultime alluvioni, la compartecipazione dei cittadini alle politiche di prevenzione è ritenuta necessaria. «Il tema delle assicurazioni catastrofali - conferma lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio - è da affrontare in una legge quadro organica. Il Parlamento è al lavoro sulla questione e il Governo la segue con attenzione».

Il punto controverso è come dovrebbe estrinsecarsi l'intervento del Governo. Dopo le dichiarazioni di Del Rio, infatti, è circolata l'ipotesi di rendere obbligatorie le polizze a protezione degli immobili residenziali da eventi catastrofici: ipotesi suggestiva, ma che ha subito scatenato reazioni negative perchè un tale provvedimento rischierebbe di essere percepito - soprattutto



DOPPIA SFIDA CONTRO LE CALAMITÀ

in una fase di grave crisi dei redditi in Italia –al pari di una nuova "tassa" sugli immobili. Sulla questione è intervenuta anche l'associazione delle imprese assicurative: l'Ania ha proposto un sistema misto in cui lo Stato potrebbe coprire una percentuale del danno subito, mentre le compagnie si occuperebbero della copertura tramite una polizza privata di natura obbligatoria sottoscritta dai proprietari di abitazione.

«L'obbligatorietà avrebbe lo scopo di creare la massa critica necessaria per un buon funzionamento del meccanismo assicurativo - ha spiegato Aldo Minucci, presidente dell'associazione - basato sulla mutualità e sulla ripartizione del rischio. Su questa base, il costo pro-capite, sia pure collegato alle dimensioni dell'abitazione e alla rischiosità della sua ubicazione, sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quanto le compagnie dovrebbero chiedere come premio nel caso dell'adesione facoltativa».

Il modello dovrebbe completarsi con la funzione attribuita allo Stato di riassicuratore di ultima istanza nel caso di eventi eccezionali che il sistema assicurativo (nazionale e internazionale) non sarebbe in grado di coprire. Allo stato attuale, non solo non ci sono

agevolazioni per chi compra una polizza, ma sui premi pagati grava una tassa pari al 22,5%. Inoltre, le polizze che rimborsano i danni originati dalle alluvioni non sono particolarmente diffuse in Italia. Generalmente sono inserite, a richiesta, in polizze multiramo a protezione del fabbricato o dei beni in esso contenuti. In particolare sono incluse nelle soluzioni pensate per le imprese (stabilimenti industriali, centri commerciali) che generalmente si coprono con polizze onnicomprensive: secondo stime Ania l'importo assicurato ogni anno da questi soggetti contro eventi catastrofali in Italia ammonta a circa 300 miliardi di euro. «Se questi contratti sono diffusi tra le grandi aziende ciò non avviene nelle Pini dove si registrano elevati tassi di scopertura», sottolinea Antonia Boccadoro, direttore generale dell'Aiba. Per questo i broker chiedono un abbassamento delle tasse su questi contratti che ne permetterebbe una maggiore diffusione.

Anche per le abitazioni private l'offerta di polizze di copertura ad hoc per terremoti e alluvioni scarseggia e raramente queste garanzie vengono inserite in pacchetti fabbricato. Se si stanno dif-

fondendo quelle specializzate sui terremoti, ne esistono circa una decina con premi medi che vanno (dai 40 ai 400 euro a seconda della zona), per le alluvioni ci sono poche coperture. E quelle poche sono molto care per chi abita in zone ad alto rischio: il prezzo per un appartamento medio può variare da 30 a 900 euro.

«L'offerta esiste ma i clienti sono pochi: l'estensione per catastrofi naturali rappresenta solo una parte minima delle polizze incendio a cui di solito è abbinata», spiega Roberto Manzato, direttore centrale vita, danni e servizi di Ania. In particolare la copertura "alluvione" tendenzialmente viene offerta in pochi prodotti e spesso sono previste molte esclusioni: il motivo è semplice chi vuole assicurarsi per questi eventi è generalmente un soggetto fortemente a rischio e dunque si verifica la cosiddetta "anti-selezione del rischio" che nel settore delle catastrofali è così alta da rendere difficile l'incrocio tra domanda e offerta. Ancora peggio siamo messi quanto ai danni più comuni conseguenza del dissesto idrogeologico, come le frane: in Italia non ci sono coperture assicurative specifiche per "smottamento e bradisismo".



DISSESTO IDROGEOLOGICO:
SBLOCCATI 600 MILIONI

Arrivano dal Cipe, nella seduta di ieri, i 600 milioni di euro necessari a finanziare il programma stralcio anti-dissesto idrogeologico per le grandi aree urbane (Roma, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Torino, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Catania, Messina, Cagliari).

Le risorse arrivano in gran parte dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020, e aggiungendosi ai 110 milioni già messi a disposizione dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014) portano la dota complessiva per il piano stralcio a 700 milioni.

Tale cifra sarà assegnata in realtà solo per 600 milioni alle opere (dovrebbero essere 156 interventi) mentre gli altri 100 milioni sono per un nuovo fondo progettazioni.

Il piano stralcio era stato annunciato nel novembre scorso per 700 milioni di euro, ma l'esame da parte dell'Unità di missione delle richieste presentate dalle Regioni il 4 dicembre scorso per elaborare il piano settennale di difesa del suolo (da circa 7 miliardi di euro) ha evidenziato forti ritardi nella progettazione (su richieste per 16.357 milioni di euro, progetti esecutivi solo per 875 milioni).

Da qui la scelta di assegnare 100 milioni al fondo, che servirà appunto a finanziare la

progettazione delle opere o a far avanzare quella esistente.

Matteo Renzi ha firmato anche il Dpcm che fissa i criteri per la selezione degli interventi a cui assegnare le risorse.

Il Cipe ha stabilito un termine (orientativo) di 45 giorni per arrivare al successivo Dpcm di assegnazione effettiva delle risorse.

Nel Dpcm ci saranno in realtà due liste: una da 600 milioni, di opere sicuramente finanziate, e una seconda da circa 400 di interventi pronti a partire, e che partiranno effettivamente se come spera il governo nel collegato ambientale in approvazione in Parlamento saranno confermati i 400 milioni a questo scopo destinati.

«I primi 700 milioni stanziati dal Cipe – spiega il governo – sono parte di un piano stralcio da 1,1 miliardi di euro per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree urbane e si inserisce, a sua volta, nel più ampio piano nazionale 2015-2020, composto da un lungo elenco di circa 7mila opere per un fabbisogno stimato per 20,5 miliardi, il 90% delle quali ancora da progettare o con progetti ancora molto lontani dal cantiere, che verrà finanziato con il Fsc 2014-20, fondi regionali ed europei. Interventi strutturali come ca-

nali scolmatori o casse di espansione accanto a opere di rinaturalizzazione come quelle dei "contratti di fiume"».

STOP REGIONALI AL CONSUMO DI SUOLO

In attesa della legge quadro nazionale, alcune Regioni hanno già varato una legge per frenare il consumo del suolo e altre stanno valutando proposte di legge dirette in tal senso. In materia di governo del territorio, del resto, Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente. Spetta quindi allo Stato determinarci principi fondamentali e alle Regioni assumerei provvedimenti legislativi di dettaglio. Il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del territorio ineditato e la rigenerazione urbana ad oggi sono obiettivi comuni, riconosciuti anche su scala europea. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea prevede che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il 2050.

La legge regionale lombarda 28 novembre 2014, n. 31 riconosce il suolo come bene comune fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente, la salute, l'alimentazione, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

La legge pone innanzitutto due paletti:

- prevede che gli strumenti urbanistici comunali possano autorizzare consumo di suolo esclusivamente

qualora sia dimostrata l'insostenibilità tecnica ed economica della riqualificazione delle aree edificate;

- stabilisce che gli strumenti comunali non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ancora, la normativa lombarda riconosce incentivi economici e tecnici:

- gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengano inseriti interventi di ristrutturazione urbanistica godono della riduzione del contributo di costruzione;
- la superficie lorda di pavimento relativa agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che migliorino l'efficienza energetica in misura superiore al 30% sia calcolata al netto dei muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono involucro esterno delle ristrutturazioni.

La legge non ha tuttavia mancato di destare qualche perplessità. La norma transitoria, infatti, chiede ai Comuni di

adeguare i piani di governo del territorio (Pgt) alle disposizioni della legge stessa in occasione della prima scadenza del documento di piano successiva all'adeguamento degli strumenti sovraordinati. Poi però consente l'approvazione - secondo la normativa precedente - di piani attuativi conformi ai Pgt attualmente in essere, nonché di piani attuativi in variante ai medesimi strumenti, sempre che la relativa istanza sia stata presentata entro 30 mesi dall'entrata in vigore della Lr 31/2014.

La legge, per questo, è stata tacciata di andare in senso contrario e di sollecitare l'attuazione delle possibilità edificatorie, ma del resto non si è ritenuto corretto ritirare per legge l'affidamento dei privati sulle legittime previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Parimenti attiva nel contrasto al consumo di suolo è stata la Regione Toscana che, con la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. La normativa toscana prevede che gli interventi comportanti impegno di suolo non edificato siano consentiti solo all'interno del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale dei comuni.

Le trasformazioni non residenziali fuori dal territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo in edificato,




STOP REGIONALI AL CONSUMO DI SUOLO

sono ammesse esclusivamente previo parere favorevole della conferenza di copianificazione, cui è rimessa la verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione degli insediamenti esistenti e l'indicazione di eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

Si affidano ad altre normative locali, tra le altre, il Piemonte che, con legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 ha sancito il principio secondo cui gli strumenti di pianificazione assicurano lo sviluppo sostenibile attraverso la riqualificazione degli ambiti urbanizzati e il contenimento del consumo di suolo, e la Regione Umbria, la quale, prima con la Ir 12/2013 ha previsto premialità e compensazioni al fine di contenere il consumo di suolo e poi ha sancito questo principio nella legge sul governo del territorio (n.1/2015) come principio guida.

A queste si aggiungono poi le numerose Regioni che stanno vagliando in Consiglio progetti di legge volti alla salvaguardia del territorio.



LOTTA AL CYBER-CRIME

Cyber criminalità nel mirino della Commissione europea che ha lanciato tre inviti a presentare progetti nell'ambito del programma Horizon 2020: si parte il 25 marzo, in palio 50,1 milioni di euro disponibili fino alla chiusura dei bandi, prevista per il prossimo 27 agosto.

In particolare Horizon 2020 finanzia progetti innovativi per mettere in sicurezza le «infrastrutture critiche».

E quindi le "falle" del sistema elettrico ed energetico, reti di comunicazione, reti e infrastrutture di trasporto, sistema sanitario, circuiti economico-finanziari, reti a supporto del Governo, Regioni ed enti locali, quelle per la gestione delle emergenze.

Beneficiarie le Pmi che in partenariato con università o istituti di ricerca possono presentare progetti su temi come il rilevamento precoce delle anomalie, soluzioni anti-malware e lo sviluppo di raffinati sistemi di sicurezza in grado di contrastare gli attacchi informatici.

Tutti e tre gli inviti offrono una "copertura" fino al 70% dei costi del progetto.

La prima "call" riguarda il ruolo delle tecnologie (Ict) per la protezione delle infrastrutture critiche (codice identificativo DS-03-2015).

I progetti dovranno proporre metodi innovativi per individuare le debolezze dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, lo sviluppo di procedure per monitorare gli eventuali effetti a cascata causati da incidenti tecnologici nonché l'ideazione di meccanismi di auto-riparazione dei sistemi informatici.

Il secondo invito riguarda progetti sulle «Informazioni guidate per la gestione della sicurezza informatica» (codice DS-04-2015): e cioè progetti pilota che dovranno stabilire e validare gli strumenti e le tecniche che facilitino la gestione delle fonti di informazione per garantire una minore vulnerabilità, una maggiore prevenzione e capacità di rilevamento nonché una risposta più rapida agli incidenti.

Il terzo invito sui servizi fiduciari elettronici (codice DS-05-2015) ha come obiettivo quello di mettere a punto tecnologie per l'interoperabilità dei servizi «fiduciari» elettronici al fine di creare le condizioni per ottimizzare l'uso delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata.

Migliorare l'affidabilità delle transazioni elettroniche ridurrà i costi amministrativi per i cittadini e le imprese e, non da ultimo, faciliterà una

maggiore disponibilità di servizi di eGovernment.



FONDI UE ANCORA AL PALO

I fondi strutturali europei per i professionisti restano al palo. Perché seppure l'Europa spinga sui liberi professionisti e acceleri sul piano d'azione imprenditorialità 2020, in Italia i bandi regionali contengono ancora requisiti estranei al mondo delle professioni, come per esempio la richiesta dell'iscrizione alle camere di commercio. E in attesa che l'Italia trovi una quadratura del cerchio tra ministeri, regioni e autorità dei gestione dei bandi, le casse di previdenza non sono state a guardare. Una dimostrazione è il bando «Crescita a coesione» predisposto da Cassa forense per i giovani avvocati e i praticanti. L'iniziativa è stata presentata ieri a Roma dal presidente Nunzio Luciano, in occasione di un convegno destinato proprio alla programmazione dei fondi per il 2014-2020. Il punto di partenza è semplice: la decisione di includere o meno i professionisti nei singoli avvisi pubblici e usufruire così dei fondi strutturali (o indiretti) erogati dalla Comunità europea, resta di competenza della regione. Il punto è che la maggior parte delle autonomie locali non ha invitato i professionisti ai tavoli di partenariato, e sono pochissime quelle che hanno emanato bandi a loro direttamente ri-

servati o che comunque li hanno inclusi tra i beneficiari. La speranza per molti è affidata ora a un tavolo al ministero dello sviluppo economico che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe diventare la cabina di regia tra i vari protagonisti. Nel frattempo però gli enti di previdenza dei professionisti stanno correndo ai ripari cercando di non disperdere il finanziamento che arriva dalla Ue. In questo senso si colloca l'iniziativa di Cassa forense che si presenta come un pacchetto confezionato e cucito a misura di avvocati. L'ente di previdenza ha infatti elaborato una sorta di bando tipo che le regioni, nel ruolo di intermediarie nella gestione dei fondi strutturali europei, potranno a loro volta riutilizzare nella programmazione. Nell'avviso sono previste misure per avviare o riorganizzare lo studio, partecipare a progetti innovativi o riqualificare le competenze. A poter beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione saranno giovani praticanti (e avvocati) di età non superiore a 30 anni e giovani avvocati entro i 40 anni.

Due gli ambiti di prestiti, compresi in una forbice che va dai 5 mila ai 15 mila euro: il primo destinato al pagamento dei contributi previdenziali,

tasse e premi per l'rc professionale ormai obbligatoria per legge e il secondo per le spese di start-up di nuovi studi, compresa l'acquisizione di beni e strumenti informatici. La priorità per entrambi i casi sarà data ai professionisti che hanno un reddito inferiore a 25 mila euro e per gli studi costituiti da più avvocati. «Per fare previdenza», spiega il presidente della cassa Nunzio Luciano, «occorre anche fornire servizi per la professione, soprattutto considerando la crisi che ha tagliato redditi e fatturati. Ecco perché occorre fornire agli avvocati gli strumenti per il riassetto e la riorganizzazione degli studi, per affrontare un mercato caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza».

